SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 luglio 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 luglio 2017, n. **114**.

Conferimento della medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata ebraica. (17G00127) . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 2017.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. dott. Enrico COSTA dalla carica di Ministro senza portafoglio. (17A05254) . . . . *Pag.* 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 13 luglio 2017.

Modifica della disciplina di attuazione in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA. (17A05126) . . . . *Pag.* 2

Ministero dell'interno

DECRETO 14 luglio 2017.

Ripartizione a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo, pari a 170 milioni di euro, per la manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza, per l'anno 2017. (17A05124). . . . . *Pag.* 4

DECRETO 14 luglio 2017.

Ripartizione a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo pari a 180 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per gli anni 2017 e 2018 e pari ad 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. (17A05125) . . . . *Pag.* 7

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 17 maggio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Centro per la patologia e la conservazione del documento - società cooperativa con sigla "CE. PA.C." - in liquidazione», in Forlì e nomina del commissario liquidatore. (17A05055). . . . . *Pag.* 10

DECRETO 26 maggio 2017.

Scioglimento della «Antea Società cooperativa sociale», in Giaveno e nomina del commissario liquidatore. (17A05151). *Pag.* 10

DECRETO 7 giugno 2017.

Scioglimento della «Multiservizi 2000 società cooperativa sociale», in Supino e nomina del commissario liquidatore. (17A05064). . . . . *Pag.* 11

DECRETO 7 giugno 2017.

Scioglimento della «Cooperativa agricola Agrifarm», in Latina e nomina del commissario liquidatore. (17A05150). *Pag.* 12

DECRETO 8 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Col di Nava società consortile cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Pornassio e nomina del commissario liquidatore. (17A05059). . . . . *Pag.* 13

DECRETO 8 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «P.G. Group Società cooperativa sociale Onlus», in Sabaudia e nomina del commissario liquidatore. (17A05155). . . . . *Pag.* 14

DECRETO 8 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Rinascita Vomano Servizi cooperativa sociale in sigla: Rinascita Vomano Servizi coop. sociale», in Montorio al Vomano e nomina del commissario liquidatore. (17A05160). *Pag.* 14

DECRETO 13 giugno 2017.

Scioglimento della «Santa Rita 1957 Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (17A05062). . . . . *Pag.* 15

DECRETO 13 giugno 2017.

Scioglimento della «Ninco società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (17A05063). . . . . *Pag.* 16

DECRETO 13 giugno 2017.

Scioglimento della «Gioia Frigo Società cooperativa sociale», in Cisterna di Latina e nomina del commissario liquidatore. (17A05065). . . . . . *Pag.* 17

DECRETO 13 giugno 2017.

Scioglimento della «New Top Service società cooperativa», in Licenza e nomina del commissario liquidatore. (17A05067) . . . . *Pag.* 18

DECRETO 13 giugno 2017.

Scioglimento della «Consorzio Jolly Società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (17A05157) . . . . *Pag.* 18

DECRETO 16 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alma Porte società cooperativa a responsabilità limitata siglabile, ove consentito, Alma Porte s.c. a r.l.», in Rocca De' Baldi e nomina del commissario liquidatore. (17A05050) . . . . *Pag.* 19

DECRETO 16 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa 2008 siglabile Cooperativa 2008 s.c.», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (17A05051). *Pag.* 20

DECRETO 16 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Charis società cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Besozzo e nomina del commissario liquidatore. (17A05056). . . . . *Pag.* 21

DECRETO 16 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa servizi aziendali società cooperativa in liquidazione», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore. (17A05058). . . . . *Pag.* 21

DECRETO 16 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Edilizia Cilento in liquidazione», in Busto Arsizio e nomina del commissario liquidatore. (17A05060). . . . . *Pag.* 22

DECRETO 16 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fast Line società cooperativa», in Treviglio e nomina del commissario liquidatore. (17A05068). *Pag.* 23

DECRETO 16 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fast Service Italia società cooperativa in liquidazione», in Aprilia e nomina del commissario liquidatore. (17A05069) . . . . *Pag.* 24

DECRETO 16 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Vesuvio Società cooperativa», in Cori e nomina del commissario liquidatore. (17A05149). . . . . *Pag.* 24

DECRETO 16 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Verde Sociale», in Buscate e nomina del commissario liquidatore. (17A05152). *Pag.* 25

DECRETO 16 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Universalcoop Società cooperativa in liquidazione», e nomina del commissario liquidatore. (17A05153). . . . . *Pag.* 26

DECRETO 16 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Smart Company Società cooperativa», in Latina e nomina del commissario liquidatore. (17A05154). . . . . *Pag.* 26

DECRETO 16 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Il Mondo», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (17A05159). . . . . . *Pag.* 27

DECRETO 20 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Apice», in Lagonegro e nomina del commissario liquidatore. (17A05053). . . . . . *Pag.* 28

DECRETO 20 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.M Trasporti società cooperativa», in Frosinone e nomina del commissario liquidatore. (17A05057). . . . . *Pag.* 29

DECRETO 20 giugno 2017.

Scioglimento della «Domus Salutis società cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (17A05066) . . . . *Pag.* 29

DECRETO 20 giugno 2017.

Scioglimento della «Coed. Due - Società cooperativa», in Carpi e nomina del commissario liquidatore. (17A05156). *Pag.* 30

DECRETO 20 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Idee Innovative per l'infanzia Società cooperativa sociale», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (17A05161). *Pag.* 31

DECRETO 27 giugno 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Coop. agricola Valle Caudina», in Montesarchio. (17A05052). . . . . *Pag.* 32

DECRETO 27 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edilizia Stella società cooperativa edilizia a r.l. in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (17A05061) . . . . *Pag.* 32

DECRETO 27 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fast-Log Società cooperativa», in Bresso e nomina del commissario liquidatore. (17A05070). *Pag.* 33

DECRETO 27 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Sesto Senso Società cooperativa sociale - Onlus», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (17A05158). . . . . *Pag.* 34

DECRETO 30 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.D.A. Cooperativa di Servizi Aziendali società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (17A05054). *Pag.* 35

DECRETO 30 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Giovanni Garofalo Società cooperativa», in Pozzuoli e nomina del commissario liquidatore. (17A05162). . . . . *Pag.* 35

Presidenza del Consiglio dei ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 11 luglio 2017.

Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche. (Ordinanza n. 33). (17A05147) . . . . *Pag.* 36

ORDINANZA 11 luglio 2017.

Approvazione del Protocollo di intesa fra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la Guardia di finanza e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per l'effettuazione dei controlli a campione sulle perizie giurate relative alle schede AeDES. (Ordinanza n. 34). (17A05148) . . . . *Pag.* 50

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 luglio 2017.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata. (Ordinanza n. 467). (17A05094) . . . . *Pag.* 56

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 12 luglio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ezetimibe Teva», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.(Determina n. 1263/2017). (17A05037). . . . . *Pag.* 59

DETERMINA 12 luglio 2017.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Orencia». (Determina n. 1264/2017). (17A05038) . . . . *Pag.* 60

DETERMINA 12 luglio 2017.

Rettifica della determina n. 997 del 24 maggio 2017, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Teva Generics», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1266/2017). (17A05040) . . . . *Pag.* 63

DETERMINA 12 luglio 2017.

Classificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del medicinale per uso umano «Vizamyl». (Determina n. 1267/2017). (17A05041) . . . . *Pag.* 63

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rettifica della determina n. 19/2017 dell'11 gennaio 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irinotecan Accord». (17A05039) . . . . *Pag.* 65

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Varilrix». (17A05042) . . . . *Pag.* 65

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Selectin». (17A05043) . . . . *Pag.* 66

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosfomicina Mylan». (17A05044) . . . . *Pag.* 66

Rettifica della determina n. 1042/2017 del 5 giugno 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Tranexamico Accord». (17A05073) . . . . . *Pag.* 66

Rettifica della determina n. 743/2016 del 25 maggio 2016 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dutasteride EG». (17A05074) . . . . *Pag.* 67

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Entrata in vigore dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. (17A05048) . . . . *Pag.* 67

Rilascio di *exequatur* (17A05049) . . . . *Pag.* 67

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Enel Produzioni S.p.a., in Roma, per l'esercizio della centrale termoelettrica, in Brindisi. (17A05122) . . . . *Pag.* 67

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della società Solvay Chimica Italia S.p.a. e Società Inovyn Produzione Italia S.p.a., in Rosignano Marittimo. (17A05123) . . . . *Pag.* 67

Ministero dell'economia e delle finanze

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. (17A05146) . . . . *Pag.* 67

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 luglio 2017 (17A05191) . . . . *Pag.* 68

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 luglio 2017 (17A05192) . . . . *Pag.* 68

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 luglio 2017 (17A05193) . . . . *Pag.* 69

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 luglio 2017 (17A05194) . . . . *Pag.* 69

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 luglio 2017 (17A05195) . . . . *Pag.* 70

Ministero dell'interno

Avviso relativo al comunicato di determinazione del calendario delle festività ebraiche per l'anno 2018 (17A05075). . . . . *Pag.* 70

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Bando per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della Convenzione di Istanbul. (17A05196). . . . . *Pag.* 70

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 2017.

Conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2016. (17A04936)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 luglio 2017, n. **114**.

Conferimento della medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata ebraica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In deroga all'articolo 1416 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relativo alla presentazione di proposte di onorificenze al valor militare, in occasione del settantesimo anniversario della Liberazione d'Italia è concessa la medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata ebraica, formazione militare alleata, composta da volontari di cittadinanza italiana o straniera, inquadrata nell'Esercito britannico, che operò durante la seconda guerra mondiale e offrì un notevole contributo alla liberazione della Patria e alla lotta contro gli invasori nazisti.

2. Il conferimento della medaglia d'oro al valor militare di cui al comma 1 è effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 1415 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3187):

Presentato dall'on. QUARTAPELLE PROCOPIO il 18 giugno 2015.

Assegnato alla IV commissione (difesa), in sede referente, il 21 settembre 2015 con pareri delle commissioni I, III e V.

Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 6, 12 e 20 aprile 2017.

Assegnato nuovamente alla IV commissione (difesa), in sede legislativa, il 4 maggio 2017.

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa ed approvato il 10 maggio 2017.

Senato della Repubblica (atto n. 2832):

Assegnato alla 4ª commissione (difesa), in sede deliberante, il 15 giugno 2017 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione, in sede deliberante, il 20 giugno 2017 ed approvato il 28 giugno 2017.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106.

— Il testo dell'art. 1415 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è il seguente:

«Art. 1415 *(Atto di conferimento)*. — 1. Il conferimento delle decorazioni al valor militare si effettua con decreto del Presidente della Repubblica.

2. La potestà di conferire le dette decorazioni può, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, essere delegata agli alti comandi militari, non inferiori ai comandi di armata e denominazioni corrispondenti; anche in tale caso, il conferimento deve essere sanzionato con decreto del Presidente della Repubblica.

3. I decreti di conferimento di decorazioni al valor militare quando non sono emessi motu proprio, sono emanati su proposta del Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle finanze per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza».

17G00127

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 2017.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. dott. Enrico COSTA dalla carica di Ministro senza portafoglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;
Viste le dimissioni rassegnate dall'on. dott. Enrico COSTA dalla carica di Ministro senza portafoglio;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'on. dott. Enrico COSTA dalla carica di Ministro senza portafoglio.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 luglio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1622

17A05254

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 luglio 2017.

Modifica della disciplina di attuazione in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di seguito «decreto n. 633 del 1972», recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al capo II del titolo II, disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ha definito l'ambito di applicazione delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, che hanno introdotto l'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture in forma elettronica, nonché l'elaborazione dei relativi dati ai fini del monitoraggio della finanza pubblica;

Visto l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante principi fondamentali di coordinamento e di armonizzazione dei sistemi contabili per gli obiettivi di finanza pubblica;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha introdotto l'art. 17-*ter* del decreto n. 633 del 1972, prevedendo che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni, per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dalle medesime secondo modalità e termini da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2015, che ha stabilito modalità e termini per il versamento dell'imposta da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 2015, che ha modificato il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 semplificando i requisiti necessari per avvalersi della procedura di rimborso prioritario dell'imposta;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che ha autorizzato l'Italia a prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni queste ultime siano responsabili del pagamento dell'imposta;

Visto l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della citata legge n. 196 del 2009, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 30 settembre 2016;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed, in particolare, il comma 1 che ha modificato l'art. 17-*ter* del decreto n. 633 del 1972 allargando l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti a tutte le pubbliche amministrazioni, alle società controllate dallo Stato e dagli enti locali territoriali e a quelle controllate da queste ultime, nonché alle società incluse nell'indice FTSE MIB, ed il comma 3 che prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le relative modalità di attuazione;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio, del 25 aprile 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L118 del 6 maggio 2017, che ha autorizzato l'Italia a prevedere che, a decorrere dal 1° luglio 2017 fino al 30 giugno 2020, il meccanismo della scissione dei pagamenti sia applicato dalle pubbliche amministrazioni, dalle società da queste controllate e dalle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2017, che ha modificato il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 per stabilire le modalità di attuazione dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 50 del 2017;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche alla disciplina attuativa sulla scissione dei pagamenti

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 2015, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 5-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 5-*bis (Individuazione delle pubbliche amministrazioni)*. — 1. Le disposizioni dell'art. 17-*ter* del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»;

b) all'art. 5-*ter*, comma 2, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «L'elenco definitivo è pubblicato, a cura dello stesso Dipartimento delle finanze, entro il 15 novembre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo.».

Art. 2.

Efficacia

1. Il presente decreto si applica alle fatture per le quali l'esigibilità si verifica a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti che hanno applicato l'art. 17-*ter* del decreto n. 633 del 1972 alle fatture per le quali l'esigibilità si è verificata dal 1° luglio 2017 fino alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2017

Il Ministro: PADOAN

17A05126

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 luglio 2017.

Ripartizione a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo, pari a 170 milioni di euro, per la manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza, per l'anno 2017.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 per quanto concerne la definizione delle funzioni fondamentali esercitate dalle province;

Visto l'art. 20, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che autorizza un contributo di 170 milioni di euro per l'anno 2017 a favore delle province delle regioni a statuto ordinario per la manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza;

Visto l'art. 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 50 del 2017, ai cui sensi le risorse del contributo per la manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza di cui al precedente comma 3 vengono ripartite con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2017, secondo criteri ed importi da definire previa intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

Vista la proposta di ripartizione per l'anno 2017 del contributo di cui al medesimo art. 20, comma 4, inserita all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali per la seduta del 22 giugno 2017;

Preso atto dell'intesa raggiunta nell'ambito della menzionata seduta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali sulla modalità di ripartizione del citato contributo, effettuata in relazione ai fattori di calcolo dettagliati nella nota metodologica allegata al presente decreto, quali estensione della rete viaria, anche in ambiente montano e consistenza della popolazione residente del territorio;

Decreta:

Articolo unico

Determinazione e corresponsione del contributo per l'anno 2017a favore delle province delle regioni a statuto ordinario per la manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza.

1. In attuazione dell'art. 20, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il contributo per la manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza, pari a complessivi euro 170 milioni per l'anno 2017, è ripartito tra le province delle regioni a statuto ordinario, nelle quote indicate nell'allegato A al presente decreto.

2. La determinazione degli importi di cui al comma 1 è effettuata a favore di ciascuna provincia secondo la metodologia illustrata nella nota di cui all'allegato B al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2017

Il Ministro dell'interno
MINNITI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOAN

ALLEGATO *A*

Ripartizione del contributo ex art. 20, comma 3, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Codice ente	Regione	Provincia	Importo contributo anno 2017 (in euro)
1010020000	Piemonte	Alessandria	3.545.829,26
3110030000	Marche	Ancona	1.866.596,29
3090050000	Toscana	Arezzo	2.311.448,96
3110060000	Marche	Ascoli Piceno	1.817.493,12
1010070000	Piemonte	Asti	2.043.979,64
4150080000	Campania	Avellino	3.172.168,10
4161060000	Puglia	Barletta-Andria-Trani	1.065.029,42
2050100000	Veneto	Belluno	2.014.391,76
4150110000	Campania	Benevento	2.424.126,99
1030120000	Lombardia	Bergamo	2.964.544,83
1010960000	Piemonte	Biella	1.350.752,23
1030150000	Lombardia	Brescia	3.527.634,48
4160160000	Puglia	Brindisi	1.580.665,15
4140190000	Molise	Campobasso	2.664.446,01
4150200000	Campania	Caserta	2.773.448,03
4180220000	Calabria	Catanzaro	3.060.770,30
4130230000	Abruzzo	Chieti	2.634.456,21
1030240000	Lombardia	Como	1.349.250,92
4180250000	Calabria	Cosenza	5.809.868,66
1030260000	Lombardia	Cremona	1.526.496,77
4180970000	Calabria	Crotone	1.438.524,20
1010270000	Piemonte	Cuneo	6.084.272,40
3111050000	Marche	Fermo	1.404.421,19
2080290000	Emilia-Romagna	Ferrara	1.434.861,25
4160310000	Puglia	Foggia	4.274.614,30
2080320000	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	1.971.414,11
3120330000	Lazio	Frosinone	3.894.769,14
3090360000	Toscana	Grosseto	2.968.962,24
1070370000	Liguria	Imperia	1.558.822,13
4140940000	Molise	Isernia	1.743.764,72
1070390000	Liguria	La Spezia	1.217.014,33
4130380000	Abruzzo	L'Aquila	3.906.776,52
3120400000	Lazio	Latina	1.978.129,84
4160410000	Puglia	Lecce	3.761.886,79
1030980000	Lombardia	Lecco	938.352,76
3090420000	Toscana	Livorno	977.923,67
1030990000	Lombardia	Lodi	762.749,93
3090430000	Toscana	Lucca	1.222.454,95

3110440000	Marche	Macerata	2.627.600,20
1030450000	Lombardia	Mantova	1.913.475,01
3090460000	Toscana	Massa-Carrara	1.439.508,27
4170470000	Basilicata	Matera	2.279.764,43
2080500000	Emilia-Romagna	Modena	2.261.187,46
1031040000	Lombardia	Monza e della Brianza	762.228,68
1010520000	Piemonte	Novara	1.394.037,44
2050540000	Veneto	Padova	2.201.163,99
2080560000	Emilia-Romagna	Parma	2.756.546,32
1030570000	Lombardia	Pavia	3.392.824,80
3100580000	Umbria	Perugia	3.697.943,78
3110590000	Marche	Pesaro e Urbino	2.569.958,09
4130600000	Abruzzo	Pescara	1.533.642,40
2080610000	Emilia-Romagna	Piacenza	2.045.263,01
3090620000	Toscana	Pisa	1.796.116,10
3090630000	Toscana	Pistoia	893.507,73
4170640000	Basilicata	Potenza	5.032.083,57
3091000000	Toscana	Prato	270.864,22
2080660000	Emilia-Romagna	Ravenna	1.404.493,55
2080680000	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	1.892.026,30
3120690000	Lazio	Rieti	2.914.791,58
2081010000	Emilia-Romagna	Rimini	930.865,45
2050710000	Veneto	Rovigo	900.295,75
4150720000	Campania	Salerno	4.815.152,74
1070740000	Liguria	Savona	1.547.538,58
3090750000	Toscana	Siena	2.487.173,69
1030770000	Lombardia	Sondrio	873.207,61
4160780000	Puglia	Taranto	2.148.108,86
4130790000	Abruzzo	Teramo	2.982.288,46
3100800000	Umbria	Terni	1.507.131,96
2050840000	Veneto	Treviso	2.080.190,66
1030860000	Lombardia	Varese	1.518.907,59
1011020000	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	1.312.077,91
1010880000	Piemonte	Vercelli	1.759.384,95
2050890000	Veneto	Verona	2.705.767,99
4181030000	Calabria	Vibo Valentia	1.615.189,29
2050900000	Veneto	Vicenza	2.591.757,72
3120910000	Lazio	Viterbo	2.102.822,27
		Totale complessivo contributo	**170.000.000,00**

ALLEGATO *B*

Nota metodologica sulla ripartizione del contributo ex art. 20, comma 3, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Ai fini della definizione del riparto dei 170 milioni di euro stanziati per il solo anno 2017 dall'art. 20 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 a favore delle province delle regioni a statuto ordinario per la manutenzione straordinaria della rete stradale di competenza, viene attribuita ad ogni ente una quota del fondo proporzionale ai km lineari di strade gestite, alla popolazione residente e alla quota di km lineari in superficie montana.

In particolare nel riparto i tre fattori concorrono con i seguenti pesi:

km lineari di strade gestite con un peso dell'80%;

quota di km lineari in superficie montana con un peso del 10%;

popolazione residente con un peso del 10%.

I km lineari di strade gestite dalle province sono desunti dal certificato consuntivo 2015; la popolazione residente è quella al 31 dicembre 2015 come rilevata dall'ISTAT; la quota di km lineari in superficie montana è stata calcolata moltiplicando i km lineari totali per la quota di superfice provinciale di tipo montano, ottenuta come somma delle superfici comunali in zona altimetrica 1 e 2 di fonte ISTAT.

Per le province di Barletta-Andria-Trani, Caserta, La Spezia e Vibo Valentia, non essendo disponibile il certificato consuntivo 2015, si è considerato il valore del certificato consuntivo 2014. Per la Provincia di Foggia il certificato consuntivo 2015 riporta un valore palesemente errato, quindi si è considerato il valore del certificato consuntivo 2014. Per le province di Fermo e Ascoli Piceno, infine, sono stati rettificati i km lineari riportati nel certificato consuntivo 2015, come da comunicazione fatta da entrambi gli enti con riferimento alla delibera della Provincia di Ascoli Piceno 22 gennaio 2009, n. 14.

17A05124

DECRETO 14 luglio 2017.

Ripartizione a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo pari a 180 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per gli anni 2017 e 2018 e pari ad 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 per quanto concerne la definizione delle funzioni fondamentali esercitate dalle province;

Visto l'art. 20, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che attribuisce alle province delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali un contributo complessivo annuale di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019;

Visto quanto disposto dal citato art. 20, comma 1, ai cui sensi le risorse del contributo annuale ivi istituito vengono ripartite con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2017, secondo criteri ed importi da definire previa intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente;

Visto il medesimo art. 20, comma 1, nella parte in cui prevede che, in caso di mancato raggiungimento nell'ambito della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dell'intesa sulla ripartizione del contributo ivi previsto entro venti giorni dalla data di prima iscrizione della relativa proposta all'ordine del giorno, il decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze può comunque essere adottato, ripartendo il contributo annuale a favore delle province delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali in proporzione agli importi attribuiti per il finanziamento delle funzioni relative alla viabilità ed all'edilizia scolastica ed indicati alla tabella n. 3 allegata al decreto legge 24 aprile 2017, n. 50;

Vista la proposta di ripartizione del contributo annuale di cui al citato art. 20, comma 1, formulata per l'anno 2017 ed inserita all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali per la seduta del 22 giugno 2017;

Preso atto del mancato raggiungimento dell'intesa nella menzionata seduta della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

Considerato, altresì, il decorso del termine di venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al comma 1 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previsto dalla disposizione sopra richiamata per l'adozione del decreto di ripartizione;

Decreta:

Articolo unico

Determinazione e corresponsione del contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali

1. In attuazione dell'art. 20, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il contributo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, per gli anni 2017 e seguenti, è ripartito tra le province delle regioni a statuto ordinario, nelle quote indicate nell'allegato A al presente decreto.

2. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata in proporzione agli importi spettanti alle singole province di cui alla tabella n. 3 allegata al decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2017

Il Ministro dell'interno
MINNITI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Allegato A – ripartizione del contributo ex art. 20, comma 1, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

Codice ente	Regione	Provincia	Importo contributo anni 2017 e 2018 (in euro)	Importo contributo da anno 2019 (in euro)
1010020000	Piemonte	Alessandria	4.654.335,02	2.068.593,34
3110030000	Marche	Ancona	1.001.636,63	445.171,83
3090050000	Toscana	Arezzo	1.797.684,33	798.970,81
3110060000	Marche	Ascoli Piceno	1.323.827,91	588.367,96
1010070000	Piemonte	Asti	1.045.931,14	464.858,28
4150080000	Campania	Avellino	1.578.358,03	701.492,46
4161060000	Puglia	Barletta-Andria-Trani	2.030.999,03	902.666,23
2050100000	Veneto	Belluno	4.332.008,03	1.925.336,90
4150110000	Campania	Benevento	1.860.906,84	827.069,71
1030120000	Lombardia	Bergamo	3.802.725,93	1.690.100,41
1010960000	Piemonte	Biella	141.844,03	63.041,79
1030150000	Lombardia	Brescia	6.266.734,21	2.785.215,20
4160160000	Puglia	Brindisi	3.229.421,29	1.435.298,35
4140190000	Molise	Campobasso	1.987.685,80	883.415,91
4150200000	Campania	Caserta	3.028.752,63	1.346.112,28
4180220000	Calabria	Catanzaro	4.195.282,44	1.864.569,98
4130230000	Abruzzo	Chieti	1.877.778,65	834.568,29
1030240000	Lombardia	Como	2.645.877,15	1.175.945,40
4180250000	Calabria	Cosenza	3.362.797,26	1.494.576,56
1030260000	Lombardia	Cremona	2.405.492,76	1.069.107,89
4180970000	Calabria	Crotone	1.352.359,78	601.048,79
1010270000	Piemonte	Cuneo	1.126.462,44	500.649,98
3111050000	Marche	Fermo	978.508,12	434.892,50
2080290000	Emilia-Romagna	Ferrara	3.352.288,17	1.489.905,85
4160310000	Puglia	Foggia	2.164.905,07	962.180,03
2080320000	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	1.692.400,20	752.177,86
3120330000	Lazio	Frosinone	2.467.149,05	1.096.510,69
3090360000	Toscana	Grosseto	3.436.575,47	1.527.366,87
1070370000	Liguria	Imperia	1.729.164,51	768.517,56
4140940000	Molise	Isernia	1.501.751,34	667.445,04
1070390000	Liguria	La Spezia	1.753.858,16	779.492,52
4130380000	Abruzzo	L'Aquila	3.250.004,10	1.444.446,27
3120400000	Lazio	Latina	2.015.996,41	895.998,41
4160410000	Puglia	Lecce	3.594.914,11	1.597.739,60
1030980000	Lombardia	Lecco	1.818.286,73	808.127,44
3090420000	Toscana	Livorno	2.520.041,47	1.120.018,43
1030990000	Lombardia	Lodi	1.625.466,59	722.429,59
3090430000	Toscana	Lucca	3.092.308,66	1.374.359,40

3110440000	Marche	Macerata	1.754.493,94	779.775,09
1030450000	Lombardia	Mantova	2.313.728,33	1.028.323,70
3090460000	Toscana	Massa-Carrara	1.659.597,99	737.599,11
4170470000	Basilicata	Matera	2.768.702,00	1.230.534,22
2080500000	Emilia-Romagna	Modena	2.563.408,78	1.139.292,79
1031040000	Lombardia	Monza e della Brianza	3.001.721,47	1.334.098,43
1010520000	Piemonte	Novara	1.087.100,78	483.155,90
2050540000	Veneto	Padova	1.772.429,47	787.746,43
2080560000	Emilia-Romagna	Parma	2.578.890,58	1.146.173,59
1030570000	Lombardia	Pavia	3.183.667,74	1.414.963,44
3100580000	Umbria	Perugia	2.854.309,72	1.268.582,10
3110590000	Marche	Pesaro e Urbino	1.803.922,84	801.743,48
4130600000	Abruzzo	Pescara	1.775.444,75	789.086,56
2080610000	Emilia-Romagna	Piacenza	2.293.273,52	1.019.232,68
3090620000	Toscana	Pisa	4.207.969,76	1.870.208,78
3090630000	Toscana	Pistoia	2.943.903,40	1.308.401,51
4170640000	Basilicata	Potenza	1.831.515,28	814.006,79
3091000000	Toscana	Prato	1.886.648,10	838.510,27
2080660000	Emilia-Romagna	Ravenna	2.575.019,72	1.144.453,21
2080680000	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	3.025.743,78	1.344.775,01
3120690000	Lazio	Rieti	2.286.762,60	1.016.338,94
2081010000	Emilia-Romagna	Rimini	1.624.695,00	722.086,67
2050710000	Veneto	Rovigo	1.461.821,55	649.698,47
4150720000	Campania	Salerno	10.077.124,56	4.478.722,03
1070740000	Liguria	Savona	1.612.978,00	716.879,11
3090750000	Toscana	Siena	2.703.234,03	1.201.437,35
1030770000	Lombardia	Sondrio	1.238.899,97	550.622,21
4160780000	Puglia	Taranto	2.509.929,67	1.115.524,30
4130790000	Abruzzo	Teramo	1.673.789,77	743.906,56
3100800000	Umbria	Terni	1.596.561,19	709.582,75
2050840000	Veneto	Treviso	2.985.344,66	1.326.819,85
1030860000	Lombardia	Varese	407.623,22	181.165,87
1011020000	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	1.058.506,58	470.447,37
1010880000	Piemonte	Vercelli	1.708.915,95	759.518,20
2050890000	Veneto	Verona	2.518.151,83	1.119.178,59
4181030000	Calabria	Vibo Valentia	94.381,28	41.947,24
2050900000	Veneto	Vicenza	3.336.170,64	1.482.742,50
3120910000	Lazio	Viterbo	1.181.098,07	524.932,47
		Totale complessivo contributo :	**180.000.000,00**	**80.000.000,00**

17A05125

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 maggio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Centro per la patologia e la conservazione del documento - società cooperativa con sigla "CE.PA.C." - in liquidazione», in Forlì e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Centro per la patologia e la conservazione del documento - società cooperativa con sigla "Ce.Pa.C." - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancia depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale dì € 69.337,00, si riscontra una massa debitoria di € 108.381,00 ed un patrimonio netto negativo di € -39.044,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Centro per la patologia e la conservazione del documento - società cooperativa con sigla "Ce.Pa.C." - in liquidazione», con sede in Forlì (Forlì-Cesena) - (codice fiscale n. 00878040401) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Cristina Bacchetta (codice fiscale BCCCST73M53B019K), nata a Borgomanero (Novara) il 13 agosto 1973, domiciliato in Forlì (Forlì-Cesena), in via G. Garibaldi n. 60.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 maggio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A05055

DECRETO 26 maggio 2017.

Scioglimento della «Antea Società cooperativa sociale», in Giaveno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di mancato accertamento del 14 aprile 2014 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate, ed in particolare la circostanza che l'ente non persegue lo scopo mutualistico per il quale è stato costituito in quanto nel corso del ciclo produttivo (dal 2010 - anno di inizio attività - ad oggi) è venuta a mancare la percentuale minima di lavoratori svantaggiati trattandosi di cooperativa sociale di tipo b, che non opera in coerenza con lo spirito proprio delle cooperative di lavoro e che i soci ordinari non prestano né hanno mai prestato attività lavorativa nella società;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Preso atto che la citata comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa al legale rappresentante della cooperativa, è risultata non consegnata e che, di conseguenza, non risultano presentate osservazioni, controdeduzioni e documenti da parte di nessun soggetto;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 2 marzo 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Antea Società cooperativa sociale» con sede in Giaveno (Torino) (codice fiscale 10295520018), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Roberta Schianchi, nata a Cuneo il 25 aprile 1972 (codice fiscale SCHRRT72D65D205L), ivi domiciliata in corso Nizza n. 30.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05151

DECRETO 7 giugno 2017.

Scioglimento della «Multiservizi 2000 società cooperativa sociale», in Supino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata;

Considerato che la successiva raccomandata inviata al legale rappresentante è stata restituita con la dicitura «irreperibile» e, pertanto, non sono state prodotte osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 2 marzo 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata nel sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Multiservizi 2000 società cooperativa sociale» con sede in Supino (FR) (codice fiscale 02161880600), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Zunarelli, nato a Bologna il 23 novembre 1955 (codice fiscale ZNRSFT55S23A944F), domiciliato in Roma, via della Scrofa n. 64.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05064

DECRETO 7 giugno 2017.

Scioglimento della «Cooperativa agricola Agrifarm», in Latina e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola Agrifarm»;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata;

Considerato che la successiva raccomandata inviata al legale rappresentante è stata restituita con la dicitura «per compiuta giacenza» e, pertanto, non sono state prodotte osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 2 marzo 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informativo, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data

25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 sexiesdecies, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies c.c.» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa agricola Agrifarm» con sede in Latina (codice fiscale 02622510598), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'Avv. Eloisa Brugnoletti, nata a Viterbo (VT) il 14 maggio 966 (codice fiscale BRGLSE66E54M082Z), e ivi domiciliata in via Estrema, n. 15/A.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05150

DECRETO 8 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Col di Nava società consortile cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Pornassio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Consorzio Col di Nava società consortile cooperativa sociale onlus in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 857.434,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.183.124,00 ed un patrimonio netto negativo di € 325.690.00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 terdecies codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata nel sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio Col di Nava società consortile cooperativa sociale onlus in liquidazione», con sede in Pornassio (Imperia) (codice fiscale 01525620082) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuseppe Giachero, nato a Genova il 21 luglio 1965 (codice fiscale GCHGPP65L21D969F), ivi domiciliato in via Maragliano, n. 3-8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05059

DECRETO 8 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «P.G. Group Società cooperativa sociale Onlus», in Sabaudia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 16 giugno 2016 n. 68/2016 del Tribunale di Latina con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «P.G. Group Società cooperativa sociale Onlus»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «P.G. Group Società cooperativa sociale Onlus» con sede in Sabaudia (LT) (codice fiscale 02471720595) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gobbo Sebastiano (codice fiscale GBBSST72M25G865F) nato a Pontinia (LT) il 25 agosto 1972, domiciliato a Latina (LT), in via Ufente, n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05155

DECRETO 8 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Rinascita Vomano Servizi cooperativa sociale in sigla: Rinascita Vomano Servizi coop. sociale», in Montorio al Vomano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 16 settembre 2015, n. 108/2013 del Tribunale di Teramo con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Rinascita Vomano Servizi cooperativa sociale in sigla: Rinascita Vomano Servizi coop. sociale»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatici), a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Rinascita Vomano Servizi cooperativa sociale in sigla: Rinascita Vomano Servizi coop. sociale» con sede in Montorio al Vomano (TE) (codice fiscale 01533460679) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Domenico Mincioni (C.F. MNCDNC63T06L103W) nato a Teramo il 6 dicembre 1963, domiciliato in Martinsicuro (*TE)*, via Roma n. 276.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05160

DECRETO 13 giugno 2017.

Scioglimento della «Santa Rita 1957 Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 19 aprile 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data

25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Santa Rita 1957 Società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Roma (codice fiscale 03665500587), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Fargnoli, nato a Cassino (Frosinone) il 28 giugno 1971 (codice fiscale FRGGPP71H28C034K), domiciliato in Roma, viale Angelico n. 92.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05062

DECRETO 13 giugno 2017.

Scioglimento della «Ninco società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confennato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 19 aprile 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata nel sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Ninco società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 10109631001), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Fargnoli, nato a Cassino (FR) il 28 giugno 1971 (codice fiscale FRGGPP71H28C034K), domiciliato in Roma, viale Angelico, n. 92.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05063

DECRETO 13 giugno 2017.

Scioglimento della «Gioia Frigo Società cooperativa sociale», in Cisterna di Latina e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Gioia Frigo Società cooperativa sociale»;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 19 aprile 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gioia Frigo Società cooperativa sociale» con sede in Cisterna di Latina (LT) (codice fiscale 02526500596), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Sara Agostini, nata a Genova il 6 settembre 1972 (codice fiscale GSTSRA72P46D969J), domiciliata in Roma, via Angelo Fava n. 46/d.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05065

DECRETO 13 giugno 2017.

Scioglimento della «New Top Service società cooperativa», in Licenza e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2017 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sono indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 19 aprile 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata nel sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «New Top Service società cooperativa» con sede in Licenza (RM) (codice fiscale 09875041007), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, e nominato commissario liquidatore la dott.ssa Luciana Barbi, nata a L'Aquila il 26 gennaio 1949 (codice fiscale BRBLCN49A66A345G), domiciliata in Roma, via Bergamo n. 43.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Rcpubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05067

DECRETO 13 giugno 2017.

Scioglimento della «Consorzio Jolly Società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento

di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, cosi come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 19 aprile 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Consorzio Jolly Società cooperativa a r.l.» con sede in Roma (codice fiscale 10113731003), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Zingone, nato a Cosenza il 5 agosto 1976 (codice fiscale ZNHLGU76M05D086W), domiciliato in Roma, via F. Cesi n. 21.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05157

DECRETO 16 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alma Porte società cooperativa a responsabilità limitata siglabile, ove consentito, Alma Porte s.c. a r.l.», in Rocca De' Baldi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della società «Alma Porte società cooperativa a responsabilità limitata siglabile, ove consentito, Alma Porte s.c. a r.l.» ha chiesto che sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze emerse dalla documentazione trasmessa a supporto di detta istanza, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 64.841,00, si riscontra una massa debitoria di € 161.000,00 ed un patrimonio netto negativo di € 137.208,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato

estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alma Porte società cooperativa a responsabilità limitata siglabile, ove consentito, Alma Porte s.c. a r.l.», con sede in Rocca De' Baldi (CN) (codice fiscale 03533700047) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Zenti, nato a Torino il 2 luglio 1977 (codice fiscale ZNTGNN77L02L219E), ivi domiciliato in via Principi D'Acaja n. 45.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05050

DECRETO 16 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa 2008 siglabile Cooperativa 2008 s.c.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa 2008 siglabile Cooperativa 2008 s.c.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.190.296,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.664.474,00 ed un patrimonio netto negativo di € 666.473,00;

Considerato che in data 26 ottobre 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa 2008 siglabile Cooperativa 2008 s.c.», con sede in Torino (codice fiscale 09872110011) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Corrado Ferriani, nato ad Aosta il 7 novembre 1972 (codice fiscale FRRCRD72S07A326T), e domiciliato in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 27.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05051

DECRETO 16 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Charis società cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Besozzo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della società cooperativa «Charis società cooperativa sociale onlus in liquidazione» richiede l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile nei confronti della suddetta società;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 783.883,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.044.866,00 ed un patrimonio netto negativo di € -663.867,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Charis società cooperativa sociale onlus in liquidazione», con sede in Besozzo (VA) (codice fiscale 02317080121) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Grassi, nato a Busto Arsizio (VA) il 21 ottobre 1988 (C.F. GRSNDR88R21B300X), e domiciliato in Varese (VA), via Luigi Sacco.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05056

DECRETO 16 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa servizi aziendali società cooperativa in liquidazione», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della società cooperativa «Cooperativa Servizi Aziendali società cooperativa in liquidazione» richiede l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile nei confronti della suddetta società;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 50.832,00, si riscontra una massa debitoria di € 383.873,00 ed un patrimonio netto negativo di € -333.041,00;

Considerato che in data 21 febbraio 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Servizi Aziendali Società cooperativa in liquidazione», con sede in Bergamo (BG) (codice fiscale 03753060163) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Dentamaro Rosario, nato a Bari (BA) il 6 giugno 1959 (C.F. DNTRSR59H06A662E), e domiciliato in Bergamo (BG), via Sant'Antonino, n. 5.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05058

DECRETO 16 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Edilizia Cilento in liquidazione», in Busto Arsizio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Edilizia Cilento in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle Imprese e dalla situazione patrimoniale al 28 settembre 2016, da cui si, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 4.857,87, si riscontra una massa debitoria di € 27.208,44 ed un patrimonio netto negativo di € -22.350,57;

Considerato che in data 16 marzo 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del Codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Edilizia Cilento in liquidazione», con sede in Busto Arsizio (Varese) (codice fiscale n. 00652410127) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Grassi, nato a Busto Arsizio (Varese) il 21 ottobre 1988 (codice civile GRSNDR88R21B300X), e domiciliato in Varese (Varese), via Luigi Sacco.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05060

DECRETO 16 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fast Line società cooperativa», in Treviglio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Fast Line società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 225.663,00, si riscontra una massa debitoria di € 251.652,00 ed un patrimonio netto negativo di € -25.989,00;

Considerato che in data 10 marzo 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, inviata per raccomandata alla sede legale della cooperativa è tornata indietro con la dicitura «trasferito»;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata nel sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Fast Line società cooperativa», con sede in Treviglio (BG) (codice fiscale 03819220165) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Dentamaro Rosario, nato a Bari il 6 giugno 1959 (codice fiscale DNTRSR59H06A662E), e domiciliato in Bergamo, via Sant'Antonino, n. 5

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05068

DECRETO 16 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fast Service Italia società cooperativa in liquidazione», in Aprilia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Fast Service Italia società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 36.034,00, si riscontra una massa debitoria di € 36.971,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 8.742,00;

Considerato che in data 13 luglio 2016 e 16 agosto 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata nel sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Fast Service Italia società cooperativa in liquidazione», con sede in Aprilia (LT) (codice fiscale 02699050593) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Mercuri, nato a Roma il 3 novembre 1973 (codice fiscale MRCNDR73S03H501G), e domiciliato in Latina, Viale P.L. Nervi, n. 56.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05069

DECRETO 16 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Vesuvio Società cooperativa», in Cori e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Vesuvio Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 103.940,00, si riscontra una massa debitoria di € 160.012,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 61.081;

Considerato che in data 17 giugno 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Vesuvio Società cooperativa», con sede in Cori (Latina) (codice fiscale 02551500594) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Mercuri, nato a Roma il 3 novembre 1973 (Codice fiscale MRCNDR73S03H501G), e domiciliato in Latina, viale P.L. Nervi, n. 56.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05149

DECRETO 16 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Verde Sociale», in Buscate e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa verde sociale»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2010, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 83.195,00, si riscontra una massa debitoria di € 96.774,00 ed un patrimonio netto negativo di € -17.830,00;

Considerato che, con nota del 20 febbraio 2017, è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata, ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa verde sociale», con sede in Buscate (MI) (codice fiscale 04088660966) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Vincenzo Pilla, nato a Santa Croce di Magliano(CB) il 19 maggio 1961 (Codice fiscale PLLVCN61E19I181Q), e domiciliato in Milano (MI), via Correggio, n. 19.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05152

DECRETO 16 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Universalcoop Società cooperativa in liquidazione», e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Universalcoop Società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 65.105,00 si riscontra una massa debitoria di € 326.339,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 261.234,00;

Considerato che in data 13 luglio 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata;

Considerato che la successiva raccomandata inviata al legale rappresentante è stata restituita con la dicitura «destinatario sconosciuto» e, che, pertanto, non sono state prodotte osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Universalcoop Società cooperativa in liquidazione», con sede in Latina, (codice fiscale 02543230599) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Edgardo Bellezza, nato a Cassino (FR) il 10 giugno 1964 (Codice fiscale BLLDRD64H10C034E), e domiciliato in Latina, piazza della Libertà, n. 5.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05153

DECRETO 16 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Smart Company Società cooperativa», in Latina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Smart Company società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 64.532,00 si riscontra una massa debitoria di € 158.977,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 99.050,00;

Considerato che in data 7 luglio 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata;

Considerato che la successiva raccomandata inviata al legale rappresentante è stata restituita con la dicitura «destinatario irreperibile» e, che, pertanto, non sono state prodotte osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Smart Company» società cooperativa, con sede in Latina (codice fiscale 02697300594) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Edgardo Bellezza, nato a Cassino (FR) il 10 giugno 1964 (C.F. BLLDRD64H10C034E), e domiciliato in Latina, piazza della Libertà, n. 5.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05154

DECRETO 16 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Il Mondo», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa Il Mondo»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 107.448,00, si riscontra una massa debitoria di € 188.760,00 ed un patrimonio netto negativo di € 189.449,00;

Considerato che in data 26 settembre 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato

estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Il Mondo», con sede in Torino (codice fiscale 08451770013) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Taverna, nato a Sersale (CZ) il 29 ottobre 1954 (codice fiscale TVRSVT54R29I671M), e domiciliato in Torino, corso A. Tassoni n. 52.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05159

DECRETO 20 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Apice», in Lagonegro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la «Società cooperativa Apice» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Legacoop dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 10 ottobre 2016, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 66.060,00 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 115.200,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -49.140,00;

Considerato che in data 14 marzo 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa Apice», con sede in Lagonegro (Potenza) - (codice fiscale n. 00895050763) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Rocco Venice (codice fiscale VNCRCC59A12I954U), nato a Stigliano (Matera) il 12 gennaio 1959, e domiciliato in Potenza, via del Seminario Maggiore n. 115.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A05053

DECRETO 20 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.M Trasporti società cooperativa», in Frosinone e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza unione italiana cooperative concluse con la proposta di adozione del provvedimento di di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina del liquidatore nei confronti della società cooperativa «C.M Trasporti società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.197.500,00 si riscontra una massa debitoria di € 1.331.960,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 137.592,00;

Considerato che in data 7 febbraio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.M Trasporti società cooperativa», con sede in Frosinone (codice fiscale 05273641000) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Sara Agostini, (codice fiscale GSTSRA72P46D969J) nata a Genova il 6 settembre 1972, e domiciliata in Roma, via Angelo Fava, n. 46/d.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A05057

DECRETO 20 giugno 2017.

Scioglimento della «Domus Salutis società cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione

dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento dì organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 19 aprile 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Domus Salutis società cooperativa sociale», con sede in Roma (codice fiscale 11140271005), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca, nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961 (codice fiscale PTRNTN61L13B506X), e domiciliato in Roma, via del Banco di Santo Spirito, n. 42.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05066

DECRETO 20 giugno 2017.

Scioglimento della «Coed. Due - Società cooperativa», in Carpi e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dall'associazione di rappresentanza Unione Italiana Cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al legale rappresentante presso la sede della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 19 aprile 2017 favorevole all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore per mancato deposito del bilancio d'esercizio per oltre due anni;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coed. Due - Società cooperativa», con sede in Carpi (MO) (codice fiscale 03243290610), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marcello Maugeri, nato a Napoli il 7 aprile 1966 (codice fiscale MGR MCL 66D07 F839X), domiciliato in Roma, in via Nairobi, n. 40.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05156

DECRETO 20 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Idee Innovative per l'infanzia Società cooperativa sociale», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Idee innovative per l'infanzia società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 30 settembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 156.536,00, si riscontra una massa debitoria di € 271.032,00 ed un patrimonio netto negativo di € 114.496,00;

Considerato che in data 7 marzo 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Idee innovative per l'infanzia società cooperativa sociale», con sede in Torino (codice fiscale 10303000011) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Federico Ghiano, nato a Torino il 9 dicembre 1958 (codice fiscale GHNFRC58T09L219V), e domiciliato in Cuneo, via Carlo Emanuele III, n. 25.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2017

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A05161

DECRETO 27 giugno 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Coop. agricola Valle Caudina», in Montesarchio.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 37 regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942;

Visto il decreto direttoriale del 4 agosto 1998, con il quale la società cooperativa «Coop. agricola Valle Caudina» con sede in Montesarchio (BN) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Paolo Dello Iacono ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo, con nota del 9 marzo 2017, ai sensi dell'art. 37 della legge fallimentare;

Visto che con la suddetta nota del 9 marzo 2017, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto n. 241, è stato contestualmente comunicato l'avvio dell'istruttoria per la revoca del sopraindicato commissario liquidatore;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca del dott. Paolo Dello Iacono dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Paolo Dello Iacono, ai sensi dell'art. 37 regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «Coop. Agricola Valle Caudina» con sede in Montesarchio (BN).

Art. 2.

Il dott. Ciro Cimmino, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 4 ottobre 1966 (c.f. CMMCRI66R04H931S) e domiciliato in Somma Vesuviana (NA), via Carmine n. 13, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Paolo Dello Iacono, revocato.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05052

DECRETO 27 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edilizia Stella società cooperativa edilizia a r.l. in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Edilizia Stella Società Cooperativa Edilizia a r.l. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 7.499,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 131.061,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 123.562,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata è stata restituita al mittente con dicitura «trasferito» e che quindi la cooperativa risulta non reperibile, situazione che risulta immutata ad oggi;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c del Codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Edilizia Stella Società Cooperativa Edilizia a r.l. in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale n. 80171050588) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore liquidatore l'avv. Francesco Piselli, nato a Roma il 30 luglio 1970 (codice civile: PSLFNC70L30H501T), e ivi domiciliato in viale dei Parioli, n. 74.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05061

DECRETO 27 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fast-Log Società cooperativa», in Bresso e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Fast-Log Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 58.012,00, si riscontra una massa debitoria di € 270.080,00 ed un patrimonio netto negativo di € -213.261,00;

Considerato che, con nota del 20 febbraio 2017, è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data

25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Fast-Log Società cooperativa», con sede in Bresso (Milano) (codice fiscale 07185290967) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Mauro Terragni, nato a Novate Milanese (Milano) il 26 maggio 1954 (codice fiscale TRRMRA54E26F955Q) e ivi domiciliato, via Piave n. 67.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05070

DECRETO 27 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Sesto Senso Società cooperativa sociale - Onlus», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Il Sesto Senso Società cooperativa sociale - Onlus»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 106.754,00,00, si riscontra una massa debitoria di € 133.765,00 ed un patrimonio netto negativo di € -27.711,00;

Considerato che in data 20 ottobre 2016 e 28 febbraio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Sesto Senso Società cooperativa sociale - Onlus», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 06223620961) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Mauro Terragni, nato a Novate Milanese (MI) il 26 maggio 1954 (C.F. TRRMRA54E26F955Q) e ivi domiciliato, via Piave n. 67.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05158

DECRETO 30 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.D.A. Cooperativa di Servizi Aziendali società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «C.D.A. Cooperativa di servizi aziendali società cooperativa a r.l. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 77.830,00, si riscontra una massa debitoria di € 200.801,00 ed un patrimonio netto negativo di € -122.971,00;

Considerato che in data 24 febbraio 2016 è stato comunicato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa a tutti i soggetti interessati;

Condiderato che il legale rappresentante della suddetta cooperativa nel trasmettere le proprie controdeduzioni ha richiesto una sospensione del procedimento;

Considerato che il competente ufficio, nel concedere la sospensione richiesta, ha invitato il legale rappresentante a produrre ulteriori, eventuali elementi di conoscenza e che a tale comunicazione non si ha avuto nessun riscontro;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.D.A. Cooperativa di servizi aziendali società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Milano (codice fiscale n. 07101240963) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Mauro Terragni, nato a Novate Milanese (Milano) il 26 maggio 1954 (codice fiscale TRRMRA-54E26F955Q) e ivi domiciliato, via Piave n. 67.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05054

DECRETO 30 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Giovanni Garofalo Società cooperativa», in Pozzuoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il d.d. del 18 giugno 2015 n 82/SAA/2015 con il quale la «Giovanni Garofalo società cooperativa» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Donato Andreozzi;

Vista l'istanza con la quale il dott. Donato Andreozzi ha chiesto che la società medesima sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la relazione del commissario liquidatore, dalla quale si rileva una condizione di sostanziale insolvenza in quanto a fronte di un attivo realizzato pari a € 4.230,69 si riscontra una condizione debitoria pari a € 831.431,24 ed un patrimonio netto negativo di € 827.200,55;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il dott. Donato Andreozzi ha comunicato di non formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Ritenuto di confermare quale commissario liquidatore il professionista già preposto alla procedura di liquidazione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Giovanni Garofalo società cooperativa», con sede in Pozzuoli (Napoli) (codice fiscale 05424401213) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Donato Andreozzi, nato a Napoli il 23 marzo 1957 (codice fiscale NDRDNT57C23F839Z) ed ivi domiciliato, via Adolfo Omodeo, n. 95.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05162

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 11 luglio 2017.

Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche. (Ordinanza n. 33).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal

sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, comma 3, 7, comma 1, lettere *b)* e *c)*, 14, commi 1 e 2, 15, 16, 18 e 50;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge n. 189 del 2016, in forza del quale il Commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 che prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3, a:

«riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni» (lettera *b)*;

«riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso» (lettera *c)*;

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, in base al quale «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di contributi a favore degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, pubblici o paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni» (lettera *a)*;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, in base al quale «al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede», tra l'altro, «a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili» (lettera *a)*;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 189 del 2016, in base al quale «Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'art. 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono ... le regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza»;

Visto l'art. 18, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che attribuisce all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia le funzioni di centrale unica di committenza;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, che:

al primo comma, prevede l'istituzione nell'ambito del Ministero dell'interno, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge, di un'apposita struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;

al sesto comma, per le medesime finalità di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, prevede che «gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla struttura e denominato anagrafe antimafia degli esecutori [...]. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a parte-

cipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute»;

Visto l'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»);

Considerato che, in base alle previsioni contenute nel sopra menzionato art. 34, il Commissario straordinario, anche attraverso provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016: *a)* individua i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale» (comma 1); *b)* detta la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, nella misura massima del 12,5 per cento, nonché dell'ulteriore contributo (c.d. contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali (comma 5); *c)* in relazione alle opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, stabilisce la soglia massima di assunzione degli incarichi da parte dei professionisti, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata nella qualificazione (comma 6); *d)* con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, diversi da quelli di immediata esecuzione di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, elabora criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale (comma 7);

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2017, e, in particolare:

l'art. 1, comma 1, lettera *b)*, che, nell'introdurre il comma 2-*bis* nell'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;

l'art. 1, comma 2, che, nel modificare il comma 4 dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che anche i comuni e le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 possano, sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nella cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* del medesimo art. 14, predisporre ed inviare al Commissario straordinario i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica;

l'art. 5, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 8 del 2017 che, nell'introdurre nel comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 la lettera a-*bis*), prevede che il Commissario straordinario predispone ed approva piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, nonché comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici;

l'art. 5, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge n. 8 del 2017 che, nell'inserire nell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 3-*bis*, prevede: *a)* che gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a -*bis*) del novellato art. 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; *b)* l'applicazione, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario, delle disposizioni di cui all'art. 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; *c)* che «nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'art. 30. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'anagrafe antimafia di cui all'art. 30. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'art. 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

Visto l'art. 14, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229

del 2016, come integrato e modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 8 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45 del 2017, in base al quale, i soggetti attuatori, di cui all'art. 15 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, nonché i comuni, le unioni dei comuni, le unioni montane e le province interessati, ferme restando le previsioni dell'art. 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 189 del 2016, in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-*bis* e seguenti dell'art. 50-*bis* del medesimo decreto-legge, in possesso della necessaria professionalità, possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'art. 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 e selezionati, per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale;

Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante la «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera *c)* e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2017;

Vista l'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2017 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, contenente l'approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, così articolato: *a)* costruzione di nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi, per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato) nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio; *b)* riparazione, con adeguamento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «E» che consenta il riutilizzo delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018; *c)* affitto, montaggio e smontaggio di moduli scolastici provvisori per quelle scuole che verranno riparate, con adeguamento sismico, entro il settembre 2018;

Vista l'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante: "Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2017, e, in particolare, l'art. 6 in base al quale: «1. In ragione della necessità di procedere all'immediato avvio dell'attività di ricostruzione degli edifici scolastici di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* dell'ordinanza n. 14 del 2017, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, nonché le province ed i comuni interessati, anche mediante il conferimento di appositi incarichi secondo le modalità stabilite dall'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016, provvedono all'elaborazione dei progetti da sottoporre, entro la data del 30 giugno 2017, all'approvazione da parte del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. Mediante apposita deliberazione della cabina di coordinamento, prevista dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono individuati gli edifici scolastici, la cui riparazione risulti prioritaria in ragione dell'entità della popolazione scolastica interessata e dell'indisponibilità nel territorio di altri immobili pubblici ovvero di immobili privati suscettibili di locazione, utilizzabili, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, per lo svolgimento dell'attività educativa e scolastica. 3. I presidenti delle regioni - vicecommissari con apposito provvedimento selezionano, in conformità al contenuto della delibera adottata dalla cabina di coordinamento, i progetti cui assegnare le risorse di cui al successivo quarto comma, previa verifica della congruità degli oneri riferibili a ciascuno di essi, e trasmettono i progetti da sottoporre all'approvazione del Commissario straordinario. Nel provvedimento di cui al precedente periodo, i vicecommissari definiscono i tempi di presentazione dei progetti, le modalità di erogazione delle risorse ai comuni e alle province e le formalità di rendicontazione della spesa al Commissario straordinario. 4. Con successiva ordinanza commissariale verranno quantificati gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione della presente disposizione e disciplinata la loro ripartizione tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonché i comuni e le province interessati»;

Vista l'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, recante «Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017», recante «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229», all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante «Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzo-

nazione sismica di III livello ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017»;

Ritenuto prioritario, nelle more della predisposizione ed approvazione del piano delle opere pubbliche previsto dalla lettera *a)* del secondo comma dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, adottare un programma finalizzato ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento, nelle aree terremotate, della normale attività educativa e didattica attraverso la predisposizione di un programma straordinario così articolato: *a)* individuazione degli interventi di cui alla lettera *b)* del primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017; *b)* individuazione degli interventi di riparazione, con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «B», «C» o «E» che consenta il riutilizzo delle scuole a partire dall'anno scolastico 2017-2018; *c)* individuazione dei nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a partire dall'anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio; *d)* individuazione dei nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole danneggiate, da realizzarsi, a partire dall'anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte degli enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri economici derivanti dalla realizzazione della nuova costruzione anziché dall'effettuazione dei soli interventi di riparazione con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

Visto il verbale della cabina di coordinamento del 2 maggio 2017 nel quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di formulazione da parte dei presidenti delle regioni - vicecommissari, previa condivisione del loro contenuto con i territori interessati, delle proposte: *a)* degli interventi di cui alla lettera *b)* del primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017; *b)* degli interventi di riparazione, con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «B», «C» o «E» che consenta il riutilizzo delle scuole a partire dall'anno scolastico 2017-2018; *c)* degli interventi di costruzione dei nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a partire dall'anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio; *d)* degli interventi di costruzione dei nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole danneggiate, da realizzarsi, a partire dall'anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte degli enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri economici derivanti dalla realizzazione della nuova costruzione anziché dall'effettuazione dei soli interventi di riparazione con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2016, n. 408, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016», pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2016, e, in particolare, l'art. 2 che prevede: *a)* la nomina di un soggetto attuatore per la realizzazione delle attività specificate nella tabella allegato sub n. 1 alla medesima ordinanza relative alle strutture modulari per la continuità dell'attività scolastica; *b)* il soggetto attuatore provvede all'espletamento delle attività di acquisizione ed installazione delle strutture modulari per la continuità dell'attività scolastica, nonché all'acquisizione degli arredi e delle attrezzature didattiche, anche avvalendosi dei comuni e delle province, ovvero delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 4 aprile 2017, n. 444, recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2017, e, in particolare, l'art. 2, comma 4;

Vista la nota del 16 giugno 2017, acquisita in data 16 giugno 2017 con numero di protocollo 0015439, con cui il presidente della Regione Abruzzo, in qualità di vice commissario, ha provveduto, con riferimento agli edifici ubicati nella propria regione ed in applicazione dei criteri di cui al verbale della cabina di coordinamento del 2 maggio 2017, ad individuare: *a)* gli interventi di cui alla lettera *b)* del primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017; *b)* gli interventi di riparazione, con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «B», «C» o «E» che consenta il riutilizzo delle scuole a partire dall'anno scolastico 2017-2018; *c)* i nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a partire dall'anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio; *d)* i nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole danneggiate, da realizzarsi, a partire dall'anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte degli enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri economici derivanti dalla realizzazione della nuova costruzione anziché dall'effettuazione dei soli interventi di riparazione con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

Vista la nota prot. n. 0303535 del 14 giugno 2017, con cui il presidente della Regione Lazio, in qualità di vice commissario, ha provveduto, con riferimento agli edifici ubicati nella propria regione ed in applicazione dei criteri di cui al verbale della cabina di coordinamento del 2 maggio 2017, ad individuare: *a)* gli interventi di cui alla lettera *b)* del primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017; *b)* gli interventi di riparazione, con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «B», «C» o «E» che consenta il riutilizzo delle scuole a partire dall'anno scolastico 2017-2018; *c)* i nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a partire dall'anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio; *d)* i nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole danneggiate, da realizzarsi, a partire dall'anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte degli enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri economici derivanti dalla realizzazione della nuova costruzione anziché dall'effettuazione dei soli interventi di riparazione con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

Vista la nota prot. n. 0588533 del 20 giugno 2017, con cui il presidente della Regione Marche, in qualità di vice commissario, ha provveduto, con riferimento agli edifici ubicati nella propria regione ed in applicazione dei criteri di cui al verbale della cabina di coordinamento del 2 maggio 2017, ad individuare: *a)* gli interventi di cui alla lettera *b)* del primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017; *b)* gli interventi di riparazione, con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «B», «C» o «E» che consenta il riutilizzo delle scuole a partire dall'anno scolastico 2017-2018; *c)* i nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a partire dall'anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio; *d)* i nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole danneggiate, da realizzarsi, a partire dall'anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte degli enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri economici derivanti dalla realizzazione della nuova costruzione anziché dall'effettuazione dei soli interventi di riparazione con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

Vista la nota prot. n. 0003912 del 15 giugno 2017, con cui il presidente della Regione Umbria, in qualità di vice commissario, ha provveduto, con riferimento agli edifici

ubicati nella propria regione ed in applicazione dei criteri di cui al verbale della cabina di coordinamento del 2 maggio 2017, ad individuare: *a)* gli interventi di cui alla lettera *b)* del primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017; *b)* gli interventi di riparazione, con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «B», «C» o «E» che consenta il riutilizzo delle scuole a partire dall'anno scolastico 2017-2018; *c)* i nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a partire dall'anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio; *d)* i nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole danneggiate, da realizzarsi, a partire dall'anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte degli enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri economici derivanti dalla realizzazione della nuova costruzione anziché dall'effettuazione dei soli interventi di riparazione con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

Ritenuto necessario, in considerazione della possibilità che l'attività di progettazione degli interventi inseriti nell'allegato 1 della presente ordinanza venga effettuata mediante il conferimento di appositi incarichi professionali agli operatori economici di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, provvedere, in attuazione delle previsioni contenute nei commi 1, 5 e 6 dell'art. 34 decreto-legge n. 189 del 2016: *a)* alla disciplina dei contributi previsti dal commi 5 del citato art. 34 con riguardo a tutte le attività tecniche, indagini o prestazioni specialistiche relative alla ricostruzione pubblica; *b)* all'individuazione della soglia massima di assunzione degli incarichi afferenti le opere pubbliche, compresi i beni culturali delle Diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione, nonché nel rispetto del decreto legislativo n. 50/2016, con particolare riferimento ai criteri di rotazione degli incarichi, di trasparenza e di concorrenza;

Considerato che, nel caso di interventi di ricostruzione pubblica appare necessario procedere all'individuazione del limite massimo ammissibile al finanziamento per il contributo relativo alle spese tecniche dei professionisti abilitati, sulla base dei seguenti criteri: *a)* descrizione della tipologia di prestazioni e di spese tecniche suscettibili di contributo; *b)* qualificazione della percentuale del 12,5 %, come valore massimo del contributo erogato, e del 7,5 %, quale contributo minimo erogabile, indicate al comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, graduato in considerazione della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista; *c)* descrizione delle prestazioni specialistiche, suscettibili di contribuzione c.d. integrativa ai sensi del medesimo comma 5, e previsione di una graduazione dell'entità del contributo c.d. integrativo che, fermo il limite del 2%, tenga conto della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista;

Ritenuto, altresì, opportuno chiarire ulteriormente il procedimento di individuazione degli operatori economici di cui all'art. 5, comma 6, dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, come modificata dall'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2017;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, «Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2017;

Vista l'intesa espressa dai presidenti delle regioni - vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 15 giugno 2017 e del 22 giugno 2017;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1.

Programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

1. È approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole, nei territori delle Regioni Abruzzo,

Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, così articolato:

a) interventi di cui alla lettera *b)* del primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017;

b) interventi di riparazione, con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «B», «C» o «E» che consenta il riutilizzo delle scuole a partire dall'anno scolastico 2017-2018;

c) nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a partire dall'anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio;

d) nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole danneggiate, da realizzarsi, a partire dall'anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte degli enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri economici derivanti dalla realizzazione della nuova costruzione anziché dall'effettuazione dei soli interventi di riparazione con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni

2. Al fine di assicurare la pronta attuazione del programma di interventi cui al primo comma, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, sono indicati, sulla base delle segnalazioni effettuate dai presidenti delle regioni - vicecommissari, i territori interessati dagli interventi previsti nelle lettere *A)*, *B)*, *C)* e *D)* del medesimo primo comma, con la specificazione dell'ubicazione, della denominazione, della natura e tipologia di intervento (riparazione con adeguamento sismico o nuova costruzione) e degli oneri complessivi, al netto di quelli afferenti l'attività di progettazione, derivanti dall'effettuazione degli interventi in ciascuna delle Regioni interessate dagli eventi sismici.

3. Gli enti proprietari degli immobili di cui alle lettere *C)* ed *D)* del precedente secondo comma e non oggetto di demolizione, ne assicurano, con fondi propri, il recupero, l'impiego per altre finalità di interesse pubblico e l'eventuale collocazione sul mercato.

4. Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi indicati nell'allegato n. 1 della presente ordinanza, stimati in complessivi euro 231.038.692,30 si provvede:

nel limite di euro 215.857.062,30 con le risorse proprie del fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016;

nel limite di euro 15.181.630, con le risorse proprie della Regione Marche che, previo versamento sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario entro il termine di presentazione del progetto e successivo riversamento sulla contabilità speciale intestate dal presidente della Regione Marche in qualità di vicecommissario entro il termine di cui all'art. 6, comma 2, secondo periodo della presente ordinanza, verranno impiegate esclusivamente per il finanziamento degli interventi, inseriti nel sopra menzionato allegato n. 1, da realizzarsi nel territorio della Regione Marche.

5. Restano ferme le disposizioni contenute nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, n. 408 del 15 novembre 2016 e n. 444 del 4 aprile 2017 e ss.mm.ii.

Art. 2.

Attività di progettazione degli edifici scolastici

1. In ragione della necessità di procedere all'immediato avvio dell'attività di ricostruzione e di riparazione con adeguamento sismico degli edifici scolastici di cui all'art. 1, le Regioni, le Province, le Unioni di Comuni, le Unioni montane ed i Comuni proprietari degli immobili ovvero, previa intesa, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, provvedono all'elaborazione dei progetti degli interventi inseriti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza da sottoporre all'approvazione da parte del commissario straordinario ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, provvedono all'elaborazione dei progetti relativi alle scuole paritarie inserite nel predetto allegato n. 1.

2. Per lo svolgimento dell'attività di cui al primo comma, gli enti proprietari degli immobili ovvero le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:

a) per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;

b) per importi superiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. L'importo massimo delle spese tecniche relative all'attività di progettazione di cui al primo comma, ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016 è determinato secondo i criteri e nei limiti stabiliti nel successivo art. 4.

4. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione relativi agli interventi inseriti nell'allegato 1 della presente ordinanza, stimati in euro 23.000.000,00 (ventitremilioni), si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

5. Al fine di consentire l'avvio dell'attività di progettazione degli interventi inseriti nell'allegato 1 della presente ordinanza, viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 in favore delle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni - vicecommissari, della somma di euro 12.000.000,00, così ripartita:

per il 10%, in favore della Regione Abruzzo;

per il 14%, in favore della Regione Lazio;

per il 62%, in favore della Regione Marche;

per il 14%, in favore della Regione Umbria.

6. L'Ufficio speciale per ricostruzione territorialmente competente procede alla liquidazione del contributo, come determinato ai sensi del precedente comma 3, mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:

a) una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuto affidamento dell'incarico;

b) il saldo, entro sette giorni dalla ricezione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del commissario straordinario del governo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016.

7. La stazione appaltante provvede a rendicontare all'ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del precedente sesto comma, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.

8. L'art. 6 dell'ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017 è abrogato.

Art. 3.

Qualificazione dei professionisti e criteri per evitare le concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche

1. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico possono essere conferiti, esclusivamente, agli operatori economici di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in possesso dei necessari requisiti professionali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. L'iscrizione dell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 avviene secondo le modalità ed in presenza dei requisiti previsti dall'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e s.m.i.. Resta fermo l'obbligo di iscrizione anche nell'anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, qualora l'operatore economico sia sottoposto alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e, in tal caso, si applicano le previsioni di cui al comma 6 del sopra menzionato art. 30.

2. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di cui al precedente primo comma negli interventi relativi alle opere pubbliche, ivi comprese quelle inserite nell'allegato n. 1 della presente ordinanza e quelle afferenti i beni culturali delle Diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:

a) è vietato il conferimento di incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad euro cinquantamilioni;

b) indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun operatore economico può assumere un numero di incarichi professionali superiore a quindici.

3. I limiti di cui al comma 2 si applicano esclusivamente al conferimento di incarichi aventi ad oggetto le seguenti prestazioni: progettazione architettonica, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il numero massimo di incarichi conferibili, raltivamente al collaudo statico ed alla relazione geologica, è pari a trenta.

5. Ferme le incompatibilità ed i divieti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, i limiti previsti dai commi 2, 3 e 4 sono cumulabili tra loro e si applicano agli operatori economici di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. Su motivata istanza dell'operatore economico iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo, superiore al 70% dei limiti previsti dai precedenti commi 2, 3 e 4, può essere autorizzata, per un sola volta, con apposito provvedimento del commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti di cui al secondo ed al terzo comma. L'autorizzazione di cui al precedente periodo può essere rilasciata soltanto in presenza di comprovati e documentati requisiti di affidabilità e di professionalità nello svolgimento dell'attività connessa alla ricostruzione pubblica, come disciplinata dal decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i. e dalle ordinanze commissariali, e di un'adeguata e documentata capacità, anche di tipo organizzativo, proporzionata al numero ovvero al valore complessivo degli ulteriori incarichi indicati nell'istanza. Con il provvedimento di autorizzazione, viene determinato il numero massimo ovvero l'importo massimo degli incarichi professionali conferibili oltre i limiti previsti dal secondo e dal terzo comma. In ogni caso, gli incarichi assumibili, per effetto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente com-

ma, non possono complessivamente superare, tenuto conto di quelli già svolti:

a) per le prestazioni principali: l'importo, riferito ai lavori, di euro settacinquemilioni ovvero, indipendentemente dall'importo dei lavori, il numero di venticinque;

b) per le prestazioni parziali: il numero di quarantacinque.

7. L'assunzione degli incarichi disciplinati dal presente articolo non rileva ai fini dell'osservanza dei limiti stabiliti nell'art. 8, paragrafi 3, 4 e 6, degli schemi di protocollo allegati A e B all'ordinanza n. n. 29 del 9 giugno 2017.

8. I soggetti di cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 provvedono a comunicare, telematicamente, gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico conferiti agli operatori economici iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del medesimo decreto-legge ai fini dell'annotazione nell'elenco medesimo.

9. L'inosservanza dei limiti massimi previsto dai precedenti commi 2, 3 e 4 comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 e determina, altresì, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, dell'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017.

10. Il professionista in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo ovvero al momento dell'assunzione dell'incarico, in caso di affidamento diretto, provvede ad attestare, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui ai precedenti commi 2, 3, e 4. L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente periodo determina l'esclusione del professionista dalla procedura ovvero, laddove sussistano i presupposti per un affidamento diretto, l'inconferibilità dell'incarico.

Art. 4.

Contributo per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica

1. La percentuale indicata al comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016, come integrato e modificato dal decreto-legge n. 8 del 2017, pari al 12,5% costituisce il valore massimo del contributo erogato dal Commissario straordinario del Governo per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica ed è differenziata, come di seguito descritto, sulla base dell'importo dei lavori:

per lavori con importi fino a € 150.000,00: 12,5%;

per lavori con importi eccedenti € 150.000,00 fino a € 500.000,00: 12%;

per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00: 10%;

per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00: 8,5%;

per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00: 7,5%.

2. L'entità del contributo è di tipo «regressivo per scaglioni». Conseguentemente, la determinazione dell'importo del contributo viene effettuata applicando la percentuale stabilita nel precedente primo comma.

Art. 5.

Contributo aggiuntivo per prestazioni specialistiche

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, è riconosciuto, con riguardo all'attività di ricostruzione pubblica, un contributo aggiuntivo nella misura massima del 2% per le seguenti prestazioni:

a) effettuazione di rilievi, saggi ed indagini sui materiali costituenti le strutture e il terreno di fondazione, che richiedono prestazioni specialistiche che esulano dall'attività tecnica professionale ordinaria a supporto della progettazione, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:

per lavori con importi fino a € 500.000,00: 1,4%;

per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00: 1%;

per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00: 0,7%;

per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00: 0,5%;

b) per le ulteriori prestazioni specialistiche, strettamente dipendenti dalla tipologia dell'intervento che esulano dalla attività tecnica professionale ordinaria, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:

pratiche di accatastamento (relative alle nuove costruzioni) fino all'0,4%;

relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentati fino all'0,4%;

rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali sottoposti alla tutela prevista dal decreto legislativo n. 42 del 2004 fino all'0,7%.

2. Qualora vengano effettuate più prestazioni aggiuntive, il contributo aggiuntivo è riconosciuto esclusivamente entro il limite massimo del 2% del costo dell'intervento.

Art. 6.

Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, provvedono a presentare al Commissario straordinario del Governo, per la loro approvazione ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, i progetti esecutivi relativi agli interventi inseriti nell'allegato n. 1 della presente ordinanza. Qualora il progetto sia elaborato dalle Regioni, dalle Province, dalle Unioni di Comuni, dalle Unioni montane o dai Comuni proprietari degli immobili, lo stesso viene presentato presso l'ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, il quale provvede, entro trenta giorni dalla sua presentazione, a

verificare la completezza dello stesso, esprimendo altresì un parere sulla sua congruità economica.

2. Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica della congruità economica del progetto esecutivo ed acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo. Entro sette giorni dall'adozione del provvedimento di cui al precedente periodo, si provvede al trasferimento in favore della contabilità speciale, intestata dal presidente di regione - vicecommissario, delle somme corrispondenti all'intero contributo riconosciuto, al netto dell'anticipazione già riconosciuta ai sensi del precedente art. 2, commi 5 e 6, e comprensivo anche di quello previsto dal successivo art. 7.

3. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 189 del 2016, che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi secondo le modalità e nei termini previsti dalla convenzione prevista dal sopra menzionato art. 18.

4. Restano ferme le previsioni dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016.

5. Con cadenza trimestrale, i presidenti di regione - vicecommissari provvedono a comunicare al Commissario straordinario, relativamente ai progetti ammessi a contributo ai sensi del precedente comma 2, gli appalti già aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonché a fornire l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi, inseritìti nell'allegato 1 alla presente ordinanza, per i territori di rispettiva competenza.

Art. 7.

Modifica all'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017

1. All'art. 3, comma 1, lettera *b)* dell'ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017, laddove prevede nell'art. 4 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 l'inserimento del comma 1-*bis*, lettera *c)*, dopo l'espressione «entro tre giorni dalla validazione del progetto definitivo da parte del responsabile unico del procedimento, effettua il sorteggio degli operatori economici che abbiano formalizzato la dichiarazione di interesse secondo le modalità indicate nella precedente lettera *b)*, in seduta pubblica ed attraverso modalità anche informatiche che assicurino la trasparenza, la parità di trattamento, la concorrenza e la rotazione» è inserita la seguente «, nei limiti di compatibilità con le previsioni dell'art. 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di accesso agli atti e di riservatezza».

2. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017, laddove contiene l'integrale riformulazione dell'art. 5 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'espressione «ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del decreto legislativo n. 189 del 2016» di cui alla lettera *b)* del comma 7 del novellato art. 5 è integralmente sostituita dalla seguente «ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016»;

b) l'espressione «ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del decreto legislativo n. 189 del 2016» di cui alla lettera *a)* del comma 11 del novellato art. 5 è integralmente sostituita dalla seguente «ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016».

Art. 8.

Disciplina di rinvio e di coordinamento

1. Per tutto quanto non previsto e specificamente disciplinato nella presente ordinanza, si rinvia alle previsioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.

Art. 9.

Disposizione finanziarie

1. Agli oneri economici derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. La presente ordinanza, in considerazione della necessità di dare urgente avvio alle attività di costruzione dei nuovi edifici scolastici definitivi e di riparazione con adeguamento sismico degli edifici scolastici, inseriti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 11 luglio 2017

Il Commissario: ERRANI

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2017
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1583

ALLEGATO *1*

REGIONE	NUMERO INTERVENTO	COMUNE	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	TIPO INTERVENTO
LAZIO	1	Poggio Bustone	Scuola Primaria e secondaria di I grado	EE	NUOVA COSTRUZIONE
				MM	
				PALESTRA (esito B)	
	2	Rieti	Scuola Primaria Q.Majorana-Villa Reatina	EE	NUOVA COSTRUZIONE
				PALESTRA (esito B)	
	3	Amatrice (prop. Provincia)	Centro Formazione Professionale Alberghiero e Convitto	CFP	NUOVA COSTRUZIONE
	4	Rivodutri	Scuola Infanzia "Villaggio S.Maria"	MM	NUOVA COSTRUZIONE
	5	Collevecchio	Scuola Secondaria di I grado	MM	NUOVA COSTRUZIONE
	6	Rieti	Palestra Marconi	PALESTRA	ADEGUAMENTO
	7	Borgo Velino	Palestra	PALESTRA	ADEGUAMENTO
	8	Rieti (provincia)	Liceo scientifico C. Jucci-Succursale	LICEO	ADEGUAMENTO
	9	Rieti	Infanzia e Primaria Marconi	AA	ADEGUAMENTO
				EE/MM	
	10	Cittaducale	Infanzia e Primaria fraz. Grotti	AA	ADEGUAMENTO
				EE	
	11	Cantalice	Prima infanzia "I Cucciolosi"	ASILO NIDO	ADEGUAMENTO
	12	Leonessa	Primaria	EE	ADEGUAMENTO
REGIONE	**NUMERO INTERVENTO**	**COMUNE**	**DENOMINAZIONE**	**TIPOLOGIA**	**TIPO INTERVENTO**
ABRUZZO	1	MONTORIO AL VOMANO	Scuola dell'infanzia "Leognano"	INF	NUOVA COSTRUZIONE
	2	CIVITELLA DEL TRONTO	"A. Gasbarrini" CIVITELLA CAPOLUOGO	EE/MM	COMPLETAMENTO
			scuola materna Civitella capoluogo	INF	NUOVA COSTRUZIONE
	3	CAMPLI	Scuola media "Niccola Palma"	MM	NUOVA COSTRUZIONE
	4		scuola elementare e media palestra	EE/PALESTRA	ADEGUAMENTO
			scuola materna	INF	ADEGUAMENTO
	5	PIZZOLI	Scuola materna "Paolo Del Tosto"	INF	NUOVA COSTRUZIONE
	6	TERAMO	scuola dell'infanzia ed elementare "San Giuseppe"	INF	MIGLIORAMENTO CIRC. BB.CC.
	7		Scuola dell'infanzia villa Ripa	INF	ADEGUAMENTO
	8	TERAMO	I T C E PER PROGRAMMATORI " B. Pascal" corpo B2	SEC 2^	ADEGUAMENTO
			corpo C		
			corpo D2		
			corpo D1		
			corpo H		
	9	PENNE	ITC "G. Marconi" Piccola Succursale	SEC 2^	MIGLIORAMENTO CIRC. BB.CC.
	10	CITTA' SANT'ANGELO	Istituto superiore "B. Spaventa"- corpo ovest	SEC 2^	MIGLIORAMENTO CIRC. BB.CC.
	11	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	Direzione didattica plesso vecchio - Scuola Primaria	MM	MIGLIORAMENTO CIRC. BB.CC.
	12	CROGNALETO	Complesso scolastico "Carlo Forti"	INF/EE/MM	NUOVA COSTRUZIONE
	13	MOSCIANO S. ANGELO	Scuola infanzia e asilo nido "Santa Maria degli Angeli"- Paritaria	INF/NIDO	NUOVA COSTRUZIONE
	14	ROCCA SANTA MARIA	Scuola elementare	EE	NUOVA COSTRUZIONE
	15	CORROPOLI	Liceo Scientifico Aereonautico "G. D'Annunzio"	SEC 2^	MIGLIORAMENTO CIRC. BB.CC.

REGIONE	NUMERO INTERVENTO	COMUNE	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	TIPO INTERVENTO
MARCHE	1	SERRA SAN QUIRICO	"Fraz. Castellaro" edificio pubblico/privato	INF	Adeguamento
	2	MONTEMONACO	"Don Albertini"	INF	ADEGUAMENTO
	3	FORCE	Scuola Comunale	INF	ADEGUAMENTO
	4	MONTEPRANDONE	"M. Immacolata" AULA DIDATTICA (Paritaria)	INF	ADEGUAMENTO
			"M. Immacolata" CORPO DI FABBRICA (Paritaria)		
	5	CAMERINO	POLO SCOLASTICO MADONNA DELLA CARCERI	SEC 2^	ADEGUAMENTO
	6	ASCOLI PICENO	"Don Giussani"	MM	ADEGUAMENTO
	7	MUCCIA	"De Amicis"	INF	NUOVA COSTRUZIONE
				EE	
	8	SANT'ANGELO IN PONTANO	"Tortoreto"	SEC 1^	NUOVA COSTRUZIONE
			"Via Lucarini"	INF/EE	NUOVA COSTRUZIONE
	9	VISSO	"Capuzi"	INF	NUOVA COSTRUZIONE
	10	USSITA	"Pietro Gasparri"	INF	NUOVA COSTRUZIONE
	11	APIRO	"Mestica"	EE	NUOVA COSTRUZIONE
	12	ESANATOGLIA	"Dalla Chiesa"	MM	NUOVA COSTRUZIONE
			"Diotallevi"	EE	
	13	VALFORNACE	Via Roma	INF	NUOVA COSTRUZIONE
			"Betti"	EE	
			"Betti"	MM	
	14	MONTELUPONE	"ASILO SACRO CUORE" (Paritaria)	INF	NUOVA COSTRUZIONE
	15	TOLENTINO	Liceo Class. e Scient. "Filelfo"	SEC 2^	NUOVA COSTRUZIONE
			ITC "FILELFO"		NUOVA COSTRUZIONE
			IPIA "FRAU"		NUOVA COSTRUZIONE
	16		Edificio delle Pie Venerina Paritaria - per trasferimento IC "Bezzi"	INF/EE	NUOVA COSTRUZIONE
	17	ACQUAVIVA PICENA	"De Carolis"	EE	NUOVA COSTRUZIONE
				MM	
	18	ACQUASANTA TERME	"Tucci"	INF	NUOVA COSTRUZIONE
			Scuola Comunale	EE	
	19	ASCOLI PICENO	Liceo Psico-socio-ped. "Trebbiani"	SEC 2^	ADEGUAMENTO E AMPLIAMENRTO
	20	MONTALTO DELLE MARCHE	Scuola comunale inf e nido (Ex Episcopio) - ADEGUAMENTO DELLA EX PRIMARIA in via dei Tigli, 47	INF	NUOVA COSTRUZIONE
	21	BELMONTE PICENO	Scuola Comunale "G. Cestoni"	INF/EE	NUOVA COSTRUZIONE
	22	CORRIDONIA	"Manzoni"	MM	NUOVA COSTRUZIONE
	23	CINGOLI	ALBERGHIERO SEDE (via Mazzini 2)	SEC 2^	NUOVA COSTRUZIONE
			ALBERGHIERO SUCCURSALE (via Mazzini 3)		
			ALBERGHIERO SUCCURSALE (via del Podestà)		
			LICEO SOCIOPEDAGOGICO E LINGUISTICO "LEOPARDI"	SEC 2^	
	24	MATELICA	"LODI"	EE	NUOVA COSTRUZIONE
	25	SAN SEVERINO	"LUZIO"	INF/EE	NUOVA COSTRUZIONE
				PALESTRA	

REGIONE	NUMERO INTERVENTO	COMUNE	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	TIPO INTERVENTO
MARCHE	26	TREIA (Polo scolastico Capoluogo)	" PALADINI" via Lanzi	MM	NUOVA COSTRUZIONE
				PALESTRA	
			"BEATO PIETRO" fraz. Passo di Treia e nido "Pinocchio"	MM/NIDO	
			"Dolores Prato"	INF	
				EE	
	27	SPINETOLI	Scuola Infanzia del Capoluogo"	INF	NUOVA COSTRUZIONE
	28	FOLIGNANO	Piane di Morro fraz.	INF	NUOVA COSTRUZIONE
	29			EE	
	30	CASTORANO	"Leopardi"	INF	NUOVA COSTRUZIONE
				EE	
	31	CASTIGNANO	Via delle Mura	EE	NUOVA COSTRUZIONE
	32	OFFIDA	"Ciabattoni"	EE	NUOVA COSTRUZIONE
				MM	
	33	FALERONE	del capoluogo	INF/EE	NUOVA COSTRUZIONE
			Piani di Falerone	INF/EE	
	34	FERMO	Liceo Classico "Annibal Caro"	SEC 2^	NUOVA COSTRUZIONE
	35	MONTEGIORGIO	Largo Leopardi	MM	NUOVA COSTRUZIONE
			via Mazzini	EE	
			fr. Piane	EE	
	36	MONTE URANO	"Leopardi"	MM	NUOVA COSTRUZIONE
	37	CUPRAMONTANA	"Bartolini"	I.S.	NUOVA COSTRUZIONE
	38	VENAROTTA	Via Valentini	MM	NUOVA COSTRUZIONE
			"Rosa Galanti"	EE	
			Materna comunale	INF	

REGIONE	NUMERO INTERVENTO	COMUNE	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	TIPO INTERVENTO
UMBRIA	1	NORCIA	ITCG-Liceo Classico "Battaglia" - Ampliamento	SEC 2^	AMPLIAMENTO
	2		ITCG-Liceo Classico "Battaglia" - Palestra	PALESTRA	ADEGUAMENTO
	3		Scuola Materna "A. De Gasperi"	INF	NUOVA COSTRUZIONE
			Scuola Elementare "A. De Gasperi"	EE	
			Scuola Elementare "A. De Gasperi" - Palestra B2	PALESTRA	
	4	SPOLETO	Istituto Magistrale "G. Elladio" Liceo Scienze Umane - Palestra	SEC 2^	ADEGUAMENTO
	5		Scuola L.E.I. Rossi - Paritaria	PALESTRA	ADEGUAMENTO
	6		Scuola Materna di Eggi	INF	ADEGUAMENTO
	7	CERRETO DI SPOLETO	Istituto Oblate Sacra Famiglia	PARITARIA	NUOVA COSTRUZIONE
	8	PERUGIA	Istituto Magistrale "A. Pieralli"	SEC 2^	ADEGUAMENTO
	9		IPC "B. Pascal" - Palestra	PALESTRA	ADEGUAMENTO
	10	TODI	ISIS Ciuffelli Einaudi - Edificio principale convitto	SEC 2^	ADEGUAMENTO
	11		Scuola Infanzia e Primaria	INF/EE	ADEGUAMENTO
	12	FOLIGNO	Scuola Infanzia e Primaria di via Piermarini - Ed. in muratura	INF/EE	ADEGUAMENTO
	13	CANNARA	Scuola secondaria di primo grado "Anna Frank" - Bevagna/Cannara	MM	NUOVA COSTRUZIONE
	14	BEVAGNA	Scuola primaria "S. Francesco"	EE	ADEGUAMENTO
	15	TERNI	Scuola Primaria "Don Milani" - Palestra	PALESTRA	ADEGUAMENTO
	16		Scuola Primaria "Oberdan" - Palestra	PALESTRA	ADEGUAMENTO
	17	COSTACCIARO	Palestra scolastica a servizio scolastico	PALESTRA	NUOVA COSTRUZIONE
	18	GUARDEA	Palestra scolastica a servizio scolastico	PALESTRA	ADEGUAMENTO
	19	GUBBIO	Scuola materna ed elementare di Carbonesca	INF/EE	ADEGUAMENTO
	20	BASTIA UMBRA	Scuola media "Colomba Antonietti" - Palestra	PALESTRA	NUOVA COSTRUZIONE
	21	CASCIA	Istituto Omnicomprensivo "Beato Simone Fidati"	IST. COMP.	NUOVA COSTRUZIONE
	22	CASCIA	Laboratori - PROVINCIA DI PERUGIA (Edificio Proprietà Comunale)	LABORATORI	ADEGUAMENTO

17A05147

ORDINANZA 11 luglio 2017.

Approvazione del Protocollo di intesa fra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la Guardia di finanza e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per l'effettuazione dei controlli a campione sulle perizie giurate relative alle schede AeDES. (Ordinanza n. 34).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 24 AGOSTO 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, e, in particolare:

a) l'art. 2, comma 1, lettera *c)*, secondo cui il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5;

b) l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto l'art. 18, comma 4, lettera c-*bis*), del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2017, che, nel modificare il comma 9 dell'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, ha previsto che «Ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione privata, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con il Corpo della Guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3»;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 392 del 6 settembre 2016, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016», in cui è stato stabilito che per lo svolgimento delle verifiche di agibilità post sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi calamitosi, la DI.COMA.C. provvede al coordinamento delle attività di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, relative alla procedura mediante impiego delle schede AeDES;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016», e in particolare l'art. 1, secondo cui, in considerazione del notevole incremento del quadro di danneggiamento causato dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, al fine di velocizzare quanto più possibile l'analisi del danno al patrimonio edilizio privato dei territori colpiti, anche allo scopo di individuare l'esatto fabbisogno di soluzioni abitative temporanee e di breve termine, la DI.COMA.C. provvede al coordinamento di una attività di ricognizione preliminare dei danni al suddetto patrimonio edilizio da effettuarsi su singoli edifici o a tappeto su tutti i fabbricati ubicati in aree perimetrate individuate dai sindaci dei comuni interessati;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 422 del 16 dicembre 2016, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il

24 agosto 2016», con la quale, ravvisata l'opportunità di introdurre ulteriore modifica all'organizzazione del censimento dei danni a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, come disciplinato dalle richiamate ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile numeri 392/2016 e 405/2016, all'art. 1 si è previsto che allo svolgimento delle verifiche mediante l'impiego della scheda FAST si provveda a cura della DI.COMA.C., mentre è stata rinviata ad apposita ordinanza del Commissario straordinario la disciplina di una diversa modalità per la compilazione della scheda AeDES per gli edifici danneggiati ritenuti inutilizzabili, da ricondurre all'attività dei liberi professionisti nel quadro delle misure per la concessione dei contributi per la ricostruzione, fatti salvi casi specifici per i quali provvede il citato Dipartimento secondo la previgente disciplina;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016», e in particolare:

a) l'art. 2, comma 2, secondo cui gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono al controllo delle perizie giurate relative alle schede AeDES nella misura di almeno il 10% al fine di valutare la dichiarata connessione del danno agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e la congruità dell'esito, sempre in relazione ai danni accertati;

b) l'art. 2, comma 3, secondo cui per l'attività di controllo di cui al comma 2 gli Uffici speciali per la ricostruzione si avvalgono dei tecnici pubblici che abbiano i requisiti per l'iscrizione negli elenchi del Nucleo tecnico nazionale (NTN) ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, prioritariamente appartenenti alle amministrazioni regionali interessate;

c) l'art. 2, comma 4, secondo cui nell'ambito della valutazione delle perizie giurate consegnate dai professionisti il Commissario straordinario si potrà avvalere della collaborazione della Guardia di finanza, secondo modalità che saranno concordate con il Comando generale e, in particolare, tale valutazione sarà finalizzata ad accertare la corrispondenza tra l'edificio periziato, e relativa documentazione fotografica, e quello dichiarato ai fini della richiesta di contributo;

Dato atto che, d'intesa con il Comando generale della Guardia di finanza e con il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell'interno, è stato concordato una schema di Protocollo di intesa disciplinante la collaborazione tra il Commissario straordinario, la Guardia di finanza ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per i controlli a campione da eseguire in ordine alla documentazione peritale predisposta dai professionisti ai fini della compilazione delle schede AeDES;

Precisato che, nell'ambito degli accordi suindicati, è emersa ed è stata condivisa l'opportunità di far partecipare al predetto protocollo anche il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, atteso che a questi ultimi spetterà il compito di assicurare la presenza di proprio personale qualificato in occasione dei sopralluoghi da eseguire *in loco*, al fine di fornire le necessarie indicazioni sull'accessibilità in sicurezza dei siti interessati;

Ritenuta la necessità di emanare apposita ordinanza con la quale, oltre ad approvare il suindicato schema di Protocollo di intesa, saranno dettate le modalità di selezione delle situazioni da sottoporre a controllo e le prime direttive per l'avvio dei controlli medesimi;

Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni - Vicecommissari nelle riunioni della cabina di coordinamento del 15 giugno 2017 e del 22 giugno 2017;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1.

Approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra Commissario straordinario, Guardia di finanza e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

1. È approvato lo schema di Protocollo di intesa tra il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, la Guardia di finanza ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in allegato A alla presente ordinanza, della quale costituisce parte integrante.

2. Il Protocollo di intesa sarà sottoscritto digitalmente dalle parti entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 2.

Avvio delle attività di controllo a campione

1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, presso ciascun Ufficio speciale per la ricostruzione si procederà al sorteggio di un primo quantitativo, pari al 10%, delle schede AeDES già presentate relativamente agli immobili danneggiati in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016, su cui eseguire i controlli, nel rispetto delle percentuali di riparto stabilite nel Protocollo di intesa. Successivi sorteggi saranno eseguiti a distanza di sessanta giorni, in relazione alle ulteriori schede AeDES nel frattempo compilate e pervenute, fino al raggiungimento del quantitativo del 10% del numero totale delle schede AeDES predisposte presso ciascuna delle Regioni interessate.

2. I sorteggi di cui al comma 1 saranno effettuati mediante procedura informatica basata sulla generazione di una lista di numeri casuali della lunghezza pari alla approssimazione per intero superiore del 10% delle schede oggetto di sorteggio ordinate per ordine di arrivo, in modo da assicurare una selezione casuale delle situazioni da sottoporre a controllo. I verbali dei sorteggi saranno trasmessi alla struttura commissariale e pubblicati sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

3. In considerazione del numero massimo dei controlli comunque eseguibili stabilito nel Protocollo di intesa, gli Uffici speciali per la ricostruzione effettueranno una selezione tra gli edifici sorteggiati, assegnando priorità ai casi in cui dopo la predisposizione delle schede AeDES sia stata depositata presso l'Ufficio speciale una domanda di contributo con allegato progetto di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico, e in ogni caso escludendo dai controlli gli edifici che sulla base della documentazione prodotta risultino completamente distrutti ovvero abbiano riportato danni riconducibili all'esito B delle schede AeDES.

4. Gli Uffici speciali riferiranno tempestivamente al Commissario straordinario sugli esiti della selezione di cui al comma 3, al fine di assicurare il rispetto dell'uniformità dei criteri selettivi e della parità di trattamento nelle diverse regioni interessate.

Art. 3.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione si provvede con le risorse stanziate a norma dell'art. 1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono quantificati in complessivi euro 300.000, così suddivisi:

euro 180.000 a copertura delle attività in carico alla Guardia di finanza, suddivisi in euro 90.000 per l'anno 2017 ed euro 90.000 per l'anno 2018;

euro 120.000 a copertura delle attività in carico al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, suddivisi in euro 60.000 per l'anno 2017 ed euro 60.000 per l'anno 2018.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Roma, 11 luglio 2017

Il Commissario: ERRANI

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2017
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1584

ALLEGATO *A*

PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016, LA GUARDIA DI FINANZA ED IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto (di seguito «Commissario»), la Guardia di finanza (di seguito anche «Corpo») ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (di seguito «Vigili del fuoco»):

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività dei Commissari straordinari di Governo;

Visto l'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante l'istituzione del Servizio nazionale della Protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 con il quale è stato approvato l'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari dell'emergenza post-sisma e relativo manuale di compilazione;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, integrato nella medesima data;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 6 settembre 2016, n. 392, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016», in cui è stato stabilito che per lo svolgimento delle verifiche di agibilità post sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi calamitosi, la DI.COMA.C. provvede al coordinamento delle attività di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, relative alla procedura mediante impiego delle schede «AeDES»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, concernente la costituzione della struttura del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 ed, in particolare, l'art. 1 comma 2, il quale prevede che il Commissario provvede al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 15 dicembre 2016, n. 229, concernente «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016» ed, in particolare, l'art. 2 recante la disciplina delle «Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante «Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emer-

genza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante «Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 10 novembre 2016, n. 405, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016», con la quale, all'art. 1, in considerazione del notevole incremento del quadro di danneggiamento causato dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, al fine di velocizzare quanto più possibile l'analisi del danno al patrimonio edilizio privato dei territori colpiti, anche allo scopo di individuare l'esatto fabbisogno di soluzioni abitative temporanee e di breve termine, la DI.COMA.C. provvede al coordinamento di una attività di ricognizione preliminare dei danni al suddetto patrimonio edilizio da effettuarsi su singoli edifici o a tappeto su tutti i fabbricati ubicati in aree perimetrate individuate dai sindaci dei comuni interessati;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016», le cui disposizioni sono confluite nella conversione del decreto-legge n. 189/2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 16 dicembre 2016, n. 422, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016», con la quale, ravvisata l'opportunità di introdurre ulteriore modifica all'organizzazione del censimento dei danni a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, come disciplinato dalle richiamate ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile numeri 392/2016 e 405/2016, all'art. 1 si è previsto che allo svolgimento delle verifiche mediante l'impiego della scheda FAST si provveda a cura della DI.COMA.C., mentre è stata rinviata ad apposita ordinanza del Commissario straordinario la disciplina di una diversa modalità per la compilazione della scheda AeDES per gli edifici danneggiati ritenuti inutilizzabili, da ricondurre all'attività dei liberi professionisti nel quadro delle misure per la concessione dei contributi per la ricostruzione, fatti salvi casi specifici per i quali provvede il citato Dipartimento secondo la previgente disciplina;

Vista l'ordinanza del Commissario 19 dicembre 2016, n. 10, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» ed, in particolare, l'art. 2:

comma 2: «Gli Uffici speciali della ricostruzione provvedono al controllo delle perizie giurate relative alle schede AeDES nella misura di almeno il 10% al fine di valutare la dichiarata connessione del danno agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e la congruità dell'esito, sempre in relazione ai danni accertati»;

comma 3: «Per l'attività di controllo di cui al comma 2 gli Uffici speciali della ricostruzione si avvalgono dei tecnici pubblici che abbiano i requisiti per l'iscrizione negli elenchi del Nucleo tecnico nazionale (NTN) ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, prioritariamente appartenenti alle amministrazioni regionali interessate»;

comma 4: «Nell'ambito della valutazione delle perizie giurate consegnate dai professionisti il Commissario straordinario si potrà avvalere della collaborazione della Guardia di finanza secondo modalità che saranno concordate con il Comando generale. In particolare, tale valutazione sarà finalizzata ad accertare la corrispondenza tra l'edificio periziato, e relativa documentazione fotografica, e quello dichiarato ai fini della richiesta di contributo»;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente l'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449» e s.m.i., in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», e in particolare l'art. 25;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, «Potenziamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», in particolare l'art. 17;

Visto, in particolare, il comma 9 dell'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, introdotto dalla legge n. 45 del 7 aprile 2017 di conversione del decreto-legge n. 8 del 2017, il quale prevede che: «Ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione privata, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con il Corpo della Guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3.»;

Considerato che le Parti, nell'ambito delle rispettive responsabilità istituzionali, intendono avviare una collaborazione finalizzata a garantire, in attuazione delle previsioni contenute nel comma 9 dell'art. 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 il conseguimento dell'interesse pubblico comune sotteso al contesto in argomento;

Concordano

di regolare, coordinare e sviluppare la richiamata collaborazione nei termini seguenti:

Art. 1.
Oggetto della collaborazione

1. Il presente accordo stabilisce le modalità della collaborazione tra il Commissario, la Guardia di finanza ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nell'ambito dei controlli a campione da eseguire relativamente alla documentazione peritale predisposta dai tecnici professionisti individuati dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Commissario n. 10 del 19 dicembre 2016, ai fini del censimento dei danni subiti dagli immobili privati insistenti nelle zone colpite dal terremoto ubicate nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

2. In tale contesto, gli adempimenti di competenza della Guardia di finanza sono finalizzati al riscontro materiale, mediante sopralluoghi sul posto, dei contenuti della documentazione peritale di cui al comma 1, secondo le modalità meglio specificate nel successivo art. 4.

A tal fine, la Guardia di finanza s'impegna a garantire la partecipazione a complessivi n. 3.000 controlli nell'ambito di tutte le province interessate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, tendenzialmente ripartiti, su base regionale, in:

a) n. 1.800 interventi nelle Marche;

b) n. 450 interventi sia nel Lazio che in Umbria;

c) n. 300 in Abruzzo.

3. Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco si impegna a garantire la presenza di proprio personale qualificato nell'ambito delle verifiche di cui al comma 2.

Art. 2.
Referenti per la collaborazione

1. I Referenti per la programmazione e la pianificazione delle attività esecutive della collaborazione sono:

a) il Commissario straordinario o suo delegato;

b) il Comandante regionale Lazio o suo delegato, per la Guardia di finanza;

c) il Direttore regionale dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, territorialmente competente, o suo delegato, per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

2. I Referenti operativi per lo svolgimento delle attività di collaborazione sono:

a) i Dirigenti degli Uffici speciali della ricostruzione per ogni regione interessata;

b) i Comandanti provinciali per la Guardia di finanza territorialmente competenti in relazione alle zone colpite dal sisma o relativi delegati;

c) i Comandanti provinciali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, territorialmente competenti in relazione alle zone colpite dal sisma, o relativi delegati.

Art. 3.
Programmazione e pianificazione delle attività di collaborazione

1. A seguito dell'individuazione, secondo le indicazioni del Commissario, delle modalità per l'estrazione del campione di almeno il 10% delle perizie giurate relative a schede AeDES da sottoporre a controllo, i Referenti di cui al comma 1 dell'art. 2 provvedono, attraverso apposite riunioni di coordinamento, a concordare le attività da svolgere ai sensi dell'art. 1 e le relative modalità e tempistiche.

2. All'esito del coordinamento, il Commissario straordinario o suo delegato trasmette ai Dirigenti degli Uffici speciali della ricostruzione interessati le informazioni in ordine alle modalità di effettuazione dei controlli.

Art. 4.
Modalità esecutive degli interventi

1. I Dirigenti degli Uffici speciali della ricostruzione, a seguito della ricezione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, delle informazioni e della documentazione relativa agli edifici periziati da sottoporre a controllo, espletano le incombenze previste dalla normativa vigente propedeutiche all'avvio delle attività ed attivano, per il supporto, gli altri Referenti operativi interessati.

2. I controlli *in situ*, per quegli edifici ritenuti meritevoli di approfondimenti da parte del Dirigente dell'Ufficio speciale della ricostruzione, sono svolti da apposite unità operative congiunte, di norma composte da:

a) almeno 1 unità di personale tecnicamente qualificata ed abilitata a far parte dei Nuclei tecnici nazionali, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, indicata dal Dirigente dell'Ufficio speciale, che porterà al seguito tutto il carteggio necessario per l'efficace svolgimento del controllo ed effettuerà tutte le operazioni di carattere tecnico;

b) 2 militari della Guardia di finanza;

c) 1 unità di personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

3. Nell'ambito dei controlli da svolgere, i cui esiti saranno compendiati in apposito verbale di operazioni compiute:

a) la Guardia di finanza partecipa all'esecuzione dei sopralluoghi esterni dei fabbricati periziati, verificando la corrispondenza tra l'edificio oggetto dei riscontri e la documentazione di perizia presentata, senza operare valutazioni di merito circa la natura e la tipologia dei danni;

b) il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco interviene al sopraluogo al fine delle indicazioni sull'accessibilità in sicurezza al sito, per lo sviluppo dei controlli.

4. In caso di individuazione di eventuali profili di irregolarità nel corso dei controlli, fermo restando l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria da parte del personale della Guardia di finanza operante, ciascuna Parte provvede alle incombenze di rispettiva competenza.

Art. 5.
Flussi informativi

1. Eventuali elementi d'interesse ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza in possesso della Struttura commissariale sono comunicati al Referente di cui all'art. 2 comma 1 lettera b, per i successivi approfondimenti a cura dei competenti Reparti territoriali o speciali.

2. Qualora tali elementi possano specificamente configurarsi come violazioni tributarie, la Struttura commissariale, ai sensi dell'art. 36, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, provvede a comunicarli direttamente al Comando della Guardia di finanza competente per territorio, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovare i fatti.

Art. 6.
Costi e clausola dell'invarianza finanziaria

1. Gli oneri connessi all'attuazione del presente accordo sono a carico del Commissario straordinario che s'impegna a destinare i fondi necessari riconducibili alla contabilità speciale del Commissario come disposto dal comma 9 dell'art. 50 del decreto-legge 189/2016 come integrato dalla legge 45/2017 per la copertura degli oneri sostenuti dalla Guardia di finanza e dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, da parte delle unità di personale della Guardia di finanza e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, secondo quanto riportato nei successivi commi.

2. Gli oneri sostenuti dalla Guardia di finanza, calcolati secondo la tabella di massima in allegato 1 al presente protocollo d'intesa, possono essere rimborsati finanziariamente dal Commissario straordinario, qualora anticipati dal Corpo, in base ai rendiconti fatti pervenire al medesimo Commissario con periodicità trimestrale, mediante rimessa diretta a favore dei conti correnti intestati agli Enti amministrativi di riferimento indicati sui documenti di spesa, ovvero compensati con la permuta di materiali o prestazioni, secondo le prescrizioni recate dall'art. 2133 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Gli oneri sostenuti dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per l'impiego delle risorse umane e strumentali messe a disposizione, come indicati nella tabella di massima in allegato 2 al presente protocollo d'intesa, sono calcolati a consuntivo sulla base delle tariffe di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2012 (aggiornamento delle tariffe per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) e versati dal Commissario straordinario, in seguito alla trasmissione, ad ogni trimestre, della relazione predisposta dal Comando VV.F. di competenza, sul capitolo di entrata Capo XIV capitolo 3560 - art. 5, con causale «rimborso degli oneri straordinari sopportati dal CNVVF per lo svolgimento di un'attività di supporto riconducibile a quella complessiva del Commissario straordinario» presso la Tesoreria dello Stato.

4. Dall'attuazione della collaborazione non devono derivare ulteriori nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.
Decorrenza e durata

1. Il presente accordo, comprensivo degli allegati in esso richiamati, che ne costituiscono parte integrante:

a) ha durata fino al 31 dicembre 2018;

b) può essere rinnovato, previa richiesta, almeno tre mesi prima della scadenza, di una delle Parti e successiva adesione delle altre;

c) in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti.

2. Le comunicazioni relative al precedente comma dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:

a) Commissario straordinario PEC: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it;

b) Comando generale della Guardia di finanza - III Reparto operazioni. PEC: rm0010345p@pec.gdf.it;

c) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. PEC: emergenza@cert.vigilfuoco.it.

Il Commissario straordinario
ERRANI

Il Comandante generale della Guardia di finanza
TOSCHI

Il capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
GIOMI

ALLEGATO *1*

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016, LA GUARDIA DI FINANZA ED IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

1. ONERI PER SINGOLO MILITARE IMPIEGATO	***Valori di massima***
(a) Indennità di missione (servizi svolti in località distanti oltre 10 km dalla sede del Reparto)	
(1) Indennità oraria	Da € 0,341 a € 0,85 per ora
(2) Indennità di missione maggiorata (ore di viaggio eccedenti turno giornaliero)	€ 8,00 per ora
(b) Rimborsi spese per pasti (tipicamente per servizi eccedenti le 6 ore)	Da € 7,00 a € 22,26 a pasto
(c) Servizi esterni art. 48 D.P.R. 164/2002 (attività esterna per oltre 3 ore)	€ 6,00 a turno
(d) Altre indennità accessorie:	
(1) Servizi festivi (servizio prestato in giornata festiva)	€ 12,00 al giorno
(2) Servizi notturni (servizio prestato tra le 22.00 e le 06.00)	€ 4,10 per ora
(3) Indennità di compensazione (servizio durante giornata di riposo settimanale)	€ 8,00 al giorno
(e) Straordinario	
(1) Ispettori	Da € 12,49 a € 18,76 per ora
(2) Sovrintendenti	Da € 11,61 a € 16,52 per ora
(3) Appuntati/finanzieri	Da € 10,48 a € 15,32 per ora
2. ONERI DI MOTORIZZAZIONE PER SINGOLO AUTOMEZZO IMPIEGATO	***Valori di massima****
(a) Costo chilometrico per singola autovettura da movimento	Da € 0,27 ad € 0,43 al km

** Stima 2017. In caso di alimentazione a benzina, importi riferiti ad autovetture fino a 1600 cc.*

ALLEGATO 2

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016, LA GUARDIA DI FINANZA ED IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	
1. ONERI PER SINGOLO DIPENDENTE VVF IMPIEGATO	**VALORE UNITARIO DI MASSIMA**
(a) Indennità di missione (servizi svolti in località distanti oltre 10 km dalla sede di servizio)	
(1) Indennità oraria	Da € 0,26 a € 0,86 per ora
(b) Rimborsi spese per pasti (in caso di missione, per servizi eccedenti le 8 ore)	Da € 7,00 a € 22,26 a pasto
(c) Servizi esterni art. 7 D.P.R. 251/2010 [1]	€ 6,50 a turno
(d) Altre indennità accessorie [1]:	
(1) Indennità di turno (con eventuale maggiorazione in caso di fasi emergenziali)	da €. 5,00 a € 12,00 al giorno
(e) Straordinario [1]:	
(1) Ruolo Ispettori e sostituto direttori antincendi	Da € 13,37 a € 16,87 per ora
(2) Ruolo dei capo squadra e capo reparto	Da € 13,17 a € 13,82 per ora
(3) Ruolo dei vigili del fuoco	Da € 12,16 a € 12,83 per ora
2. ONERI DI MOTORIZZAZIONE PER SINGOLO AUTOMEZZO IMPIEGATO Valore unitario di massima*	
(a) Costo chilometrico per singola autovettura da movimento*	Da € 0,27 ad € 0,43 al km

** per le autovetture alimentate a benzina, la stima si riferisce a quelle fino a 1600 cc.*

[1] importi corrispondenti alle tariffe lordo dipendente. Per il calcolo dell'onere complessivo deve essere computata anche la quota relativa agli oneri riflessi a carico del datore di lavoro (pari al 32.7% dell'importo lordo)

17A05148

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 luglio 2017.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata. (Ordinanza n. 467).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Basilicata;

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Dirigente dell'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata è nominato commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive dallo stesso impartite nonché dei Sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento. I predetti soggetti possono avvalersi delle strutture organizzative e del personale della regione Basilicata, nonché della collaborazione degli enti locali della regione medesima, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo

del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dagli Enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. I contributi sono erogati agli enti locali sulla base di apposita rendicontazione delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti , indifferibili e di pubblica utilità.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2017, nel limite massimo di euro 8.100.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

3. La regione Basilicata è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

- regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

- decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i Soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Art. 4.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

Art. 5.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) *comma 2 dell'art. 5, della legge n. 225/1992*

1. Il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti ed inviate alla Regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 8.

Art. 6.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende il fabbisogno:

a) necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/vincolati;

b) necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera *a)* avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi ci cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2017

Il capo del Dipartimento: CURCIO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it , sezione provvedimenti.

17A05094

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 12 luglio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ezetimibe Teva», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.(Determina n. 1263/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di

tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Teva Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale EZETIMIBE TEVA;

Vista la domanda con la quale la società Teva Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 044272045 e A.I.C. n. 044272058;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 10 aprile 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26 aprile 2017;

Vista la deliberazione n. 12 del 22/06/2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Ezetimibe Teva» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 044272045 (in base 10) 1B72FF (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 13;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,30;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 24,95;

«10 mg compresse» 30x1 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 044272058 (in base 10) 1B72FU (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 13;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,30;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 24,95.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ezetimibe Teva» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ezetimibe Teva» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 12 luglio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A05037

DETERMINA 12 luglio 2017.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Orencia». (Determina n. 1264/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n.53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda con la quale la società Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 5 dicembre 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 22 giugno 2017;

Vista la deliberazione n. 12 in data 22 giugno 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale «Orencia»:

«Orencia» 250 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione;

«Orencia» 125 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita;

«Orencia» 125 mg soluzione iniettabile in penna preriempita.

Artrite reumatoide

Il trattamento della malattia molto attiva e progressiva in pazienti adulti con artrite reumatoide non precedentemente trattati con metotrexato.

Sono stati riportati una inibizione della progressione del danno articolare ed un miglioramento della funzionalità fisica durante il trattamento di combinazione con abatacept e metotrexato.

sono rimborsate come segue:

Confezioni:

«250 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso» 1 flaconcino (vetro) + 1 siringa - A.I.C. n. 037989011/E (in base 10) 147BNM (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 378,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 623,86;

«250 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso» 2 flaconcini (vetro) + 2 siringhe - A.I.C. n. 037989023/E (in base 10) 147BNZ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 756,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.247,71;

«250 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso» 3 flaconcini (vetro) + 3 siringhe - A.I.C. n. 037989035/E (in base 10) 147BPC (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.134,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.871,57;

125 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 125 mg/ml - 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 037989047/E (in base 10) 147BPR (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 255,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 420,86;

125 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 125 mg/ml - 4 siringhe preriempite - A.I.C. n. 037989050/E (in base 10) 147BPU (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.020,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.683,42;

125 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 125 mg/ml - 12 siringhe preriempite - A.I.C. n. 037989062/E (in base 10) 147BQ6 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3.060,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5.050,26;

125 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con dispositivo sicurezza dell'ago - 125 mg/ml - 1 siringa preriempita con dispositivo sicurezza - A.I.C. n. 037989074/E (in base 10) 147BQL (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 255,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 420,86;

125 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con dispositivo sicurezza dell'ago - 125 mg/ml - 4 siringhe preriempite con dispositivo sicurezza - A.I.C. n. 037989086/E (in base 10) 147BQY (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.020,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.683,42;

125 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con dispositivo sicurezza dell'ago - 125 mg/ml - 12 siringhe preriempite con dispositivo sicurezza - A.I.C. n. 037989098/E (in base 10) 147BRB (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3.060,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5.050,26;

125 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) in penna preriempita (clickject) 1 ml (125 mg/ml) - 4 penne preriempite - A.I.C. n. 037989112/E (in base 10) 147BRS (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.020,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.683,40;

125 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) in penna preriempita (clickject) 1 ml (125 mg/ml) - 12 (3x4) penne preriempite - A.I.C. n. 037989124/E (in base 10) 147BS4 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3.060,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclu*sa)*: € 5.050,26.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Orencia» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, internista (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 luglio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A05038

DETERMINA 12 luglio 2017.

Rettifica della determina n. 997 del 24 maggio 2017, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Teva Generics», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1266/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 - del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.;

Vista la determinazione n. 997 del 24 maggio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 135 - del 13 giugno 2017, relativa alla specialità medicinale Pantoprazolo Teva Generics;

Considerato che occorre rettificare la determinazione suddetta, poiché, a causa di un mero errore materiale, talune informazioni ivi contenute risultano incongrue e necessitano quindi di una migliore specificazione;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determinazione n. 997 del 24 maggio 2017

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione n. 997 del 24 maggio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 135 - del 13 giugno 2017, relativa alla specialità medicinale PANTOPRAZOLO TEVA GENERICS:

all'art. 1

dove è scritto:

€ 33,03

leggasi:

€ 28,31

dove è scritto:

€ 54,52

leggasi:

€ 46,74

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 12 luglio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A05040

DETERMINA 12 luglio 2017.

Classificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del medicinale per uso umano «Vizamyl». (Determina n. 1267/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pub-

blici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 779/2015 del 15 giugno 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 27 giugno 2015, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società GE Healthcare Limited ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 043562014/E e A.I.C. n. 043562026/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 4 maggio 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VIZAMYL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

400 MBq/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1-10 ml - 1 flaconcino - A.I.C. n. 043562014/E (in base 10) 19KF0Y (in base 32). Classe di rimborsabilità: C;

400 MBq/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1-15 ml - 1 flaconcino - A.I.C. n. 043562026/E (in base 10) 19KF1B (in base 32). Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vizamyl» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 luglio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A05041

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determina n. 19/2017 dell'11 gennaio 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irinotecan Accord».

Estratto determina n. 1265/2017 del 12 luglio 2017

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione n. 19/2017 dell'11 gennaio 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale IRINOTECAN ACCORD, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2017:

dove è scritto:

«Confezione: «20mg/ml concentrato per soluzione per infusione» - 1 flaconcino in vetro da 25 ml aic n. 044241040 (in base 10) 1B644J (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 575,07

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 850,08»,

leggasi:

«Confezione: «20mg/ml concentrato per soluzione per infusione» - 1 flaconcino in vetro da 25 ml aic n. 044241040 (in base 10) 1B644J (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 515,07

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 850,08».

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05039

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Varilrix».

Estratto determina AAM/PPA n. 681/2017 del 26 giugno 2017

Autorizzazione della variazione C.I.4 Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, C.I *z)* Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza - medicinali per uso umano e veterinario - Altra variazione, relativamente al medicinale VARILRIX.

Codice pratica: VN2/2016/426.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto ai paragrafi 4.2, 4.8 e 5.1 e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Varilrix», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 028427019 - «Polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» flacone polvere (1 dose)+1 siringa preriempita solvente 0,5 ml con 2 aghi separati;

A.I.C. n. 028427021 - «Polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita di solvente da 0,5 ml senza ago.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline Biologicals S.A. con sede legale e domicilio in Rue De L'institut, 89, B-1330 - Rixensart (Belgio).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05042

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Selectin».

Estratto determina AAM/ PPA n. 684 del 26 giugno 2017

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario - Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza

Relativamente al medicinale: SELECTIN

Numero procedura europea: FR/H/0252/001-003/II/045

È autorizzato l'aggiornamento della sezione 4.4, 4.5 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni del foglio illustrativo in linea al Company core data sheet del 24 giugno 2015 relativamente al medicinale «Selectin», nelle forme e confezioni:

AIC n. 027297011 - «20 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 027297023 - «10 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 027297035 - «40 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare AIC: Bristol Myers Squibb S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, piazzale dell'Industria, 40-46, cap 00144, Italia, codice fiscale 00082130592

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05043

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosfomicina Mylan».

Estratto determina AAM/PPA n. 685/2017 del 26 giugno 2017

Codice pratica: VN2/2016/301.

È autorizzata la seguente variazione di tipo II: B.I.z Modifiche qualitative del principio attivo - altra variazione, relativamente al medicinale FOSFOMICINA MYLAN, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 037994011 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 1 bustina;

A.I.C. n. 037994023 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine,

l'aggiornamento del ASMF.

Titolare A.I.C.: MYLAN S.p.a. (codice fiscale 13179250157) con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano (Italia).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05044

Rettifica della determina n. 1042/2017 del 5 giugno 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Tranexamico Accord».

Estratto determina n. 1285/2017 del 12 luglio 2017

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione n. 1042/2017 del 5 giugno 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ACIDO TRANEXAMICO ACCORD, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 2017 n. 145:

Dove è scritto

Confezione:

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 10 ml - AIC n. 044281020 (in base 10) 1B7C5W (in base 32)

Leggasi

Confezione

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 5 ml - AIC n. 044281020 (in base 10) 1B7C5W (in base 32)

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05073

Rettifica della determina n. 743/2016 del 25 maggio 2016 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dutasteride EG».

Estratto determina n. 1277/2017 del 12 luglio 2017

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione n. 743/2016 del 25 maggio 2016, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DUTASTERIDE EG, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno 2016 Serie Generale n. 140, Supplemento ordinario n. 21:

Si intenda aggiunto:

Produzione del principio attivo

MSN Laboratories PVT. Limited (India)

Manufacturer of DTN1 from M-384, DTR1 & DTR2 stages

Sy. No. 317 & 323, Rudraram Village, Patancheru Mandal, Medak District, 502 329, Andhra Pradesh.

India

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05074

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.

In data 27 giugno 2017 si è perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995.

La ratifica è stata autorizzata con legge 16 giugno 2015, n. 93, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 6 luglio 2015.

In conformità al suo articolo 33.1, l'Accordo entra in vigore il 1° ottobre 2017. In pari data, in base al suo art. 8, entra in vigore anche il Protocollo aggiuntivo dell'Accordo in parola.

17A05048

Rilascio di *exequatur*

In data 7 luglio 2017 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Giovanni Puoti, console onorario del Principato di Monaco in Ancona.

17A05049

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Enel Produzioni S.p.a., in Roma, per l'esercizio della centrale termoelettrica, in Brindisi.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC - MIN - 0000174 del 3 luglio 2017, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale della società Enel Produzione S.p.A, identificata dal codice fiscale 05617841001, con sede legale in viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma, per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Brindisi, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

17A05122

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della società Solvay Chimica Italia S.p.a. e Società Inovyn Produzione Italia S.p.a., in Rosignano Marittimo.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000173 del 28 giugno 2017, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto ministeriale n. 177 del 7 agosto 2015, per l'esercizio dell'installazione della società Solvay Chimica Italia S.p.A., identificata dal codice fiscale 00104340492, e della Società Inovyn Produzione Italia S.p.A., identificata dal codice fiscale 08578190962, con sede legale in via Piave, 6 - 57016 Rosignano Marittimo (Livorno), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

17A05123

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2017 il tasso di riferimento è pari allo 0 per cento.

17A05146

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 luglio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1387
Yen	129,98
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,096
Corona danese	7,4366
Lira Sterlina	0,88443
Fiorino ungherese	307,99
Zloty polacco	4,234
Nuovo leu romeno	4,5698
Corona svedese	9,6175
Franco svizzero	1,1007
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5165
Kuna croata	7,4043
Rublo russo	68,8648
Lira turca	4,1122
Dollaro australiano	1,4999
Real brasiliano	3,7292
Dollaro canadese	1,4703
Yuan cinese	7,7484
Dollaro di Hong Kong	8,8973
Rupia indonesiana	15257,44
Shekel israeliano	4,0397
Rupia indiana	73,4405
Won sudcoreano	1309,36
Peso messicano	20,4881
Ringgit malese	4,89
Dollaro neozelandese	1,5663
Peso filippino	57,93
Dollaro di Singapore	1,5783
Baht tailandese	38,852
Rand sudafricano	15,213

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A05191

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 luglio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1405
Yen	130,36
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,124
Corona danese	7,4365
Lira Sterlina	0,88318
Fiorino ungherese	308,13
Zloty polacco	4,246
Nuovo leu romeno	4,5685
Corona svedese	9,639
Franco svizzero	1,104
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,512
Kuna croata	7,411
Rublo russo	69,33
Lira turca	4,1431
Dollaro australiano	1,4988
Real brasiliano	3,7258
Dollaro canadese	1,4718
Yuan cinese	7,7577
Dollaro di Hong Kong	8,9084
Rupia indonesiana	15272,44
Shekel israeliano	4,077
Rupia indiana	73,665
Won sudcoreano	1312,25
Peso messicano	20,546
Ringgit malese	4,9013
Dollaro neozelandese	1,5788
Peso filippino	57,813
Dollaro di Singapore	1,5783
Baht tailandese	38,891
Rand sudafricano	15,4595

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A05192

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 luglio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1449
Yen	130,02
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,11
Corona danese	7,4369
Lira Sterlina	0,88925
Fiorino ungherese	307,33
Zloty polacco	4,2444
Nuovo leu romeno	4,5675
Corona svedese	9,635
Franco svizzero	1,1027
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4688
Kuna croata	7,409
Rublo russo	69,3499
Lira turca	4,1182
Dollaro australiano	1,4966
Real brasiliano	3,6997
Dollaro canadese	1,4808
Yuan cinese	7,7716
Dollaro di Hong Kong	8,9429
Rupia indonesiana	15307,31
Shekel israeliano	4,068
Rupia indiana	73,8865
Won sudcoreano	1311,87
Peso messicano	20,4629
Ringgit malese	4,921
Dollaro neozelandese	1,5827
Peso filippino	57,949
Dollaro di Singapore	1,5815
Baht tailandese	38,967
Rand sudafricano	15,3359

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A05193

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 luglio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1417
Yen	129,17
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,12
Corona danese	7,4367
Lira Sterlina	0,88215
Fiorino ungherese	307,27
Zloty polacco	4,2332
Nuovo leu romeno	4,5635
Corona svedese	9,543
Franco svizzero	1,1011
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4518
Kuna croata	7,405
Rublo russo	68,475
Lira turca	4,0763
Dollaro australiano	1,477
Real brasiliano	3,6733
Dollaro canadese	1,4564
Yuan cinese	7,7443
Dollaro di Hong Kong	8,9167
Rupia indonesiana	15238,84
Shekel israeliano	4,043
Rupia indiana	73,5825
Won sudcoreano	1298,7
Peso messicano	20,3212
Ringgit malese	4,9093
Dollaro neozelandese	1,5578
Peso filippino	57,72
Dollaro di Singapore	1,5722
Baht tailandese	38,761
Rand sudafricano	15,0961

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A05194

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 luglio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1415
Yen	129,1
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,075
Corona danese	7,4365
Lira Sterlina	0,87983
Fiorino ungherese	306,51
Zloty polacco	4,2172
Nuovo leu romeno	4,5627
Corona svedese	9,5333
Franco svizzero	1,1051
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3843
Kuna croata	7,408
Rublo russo	67,9547
Lira turca	4,0663
Dollaro australiano	1,471
Real brasiliano	3,6599
Dollaro canadese	1,4524
Yuan cinese	7,7419
Dollaro di Hong Kong	8,9132
Rupia indonesiana	15225,9
Shekel israeliano	4,0598
Rupia indiana	73,495
Won sudcoreano	1295,1
Peso messicano	20,1393
Ringgit malese	4,8999
Dollaro neozelandese	1,5625
Peso filippino	57,772
Dollaro di Singapore	1,5684
Baht tailandese	38,645
Rand sudafricano	15,0313

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A05195

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo al comunicato di determinazione del calendario delle festività ebraiche per l'anno 2018

Nel comunicato relativo alla determinazione del calendario delle festività ebraiche per l'anno 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2017, laddove è scritto «lunedì e martedì 25 ottobre - Sukkot (Festa delle Capanne);», deve intendersi correttamente «lunedì e martedì 25 settembre - Sukkot (Festa delle Capanne);».

17A05075

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Bando per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della Convenzione di Istanbul.

Si rende noto che sul sito istituzionale del Dipartimento per le pari opportunità, sezione bandi e avvisi: www.pariopportunita.gov.it è pubblicato il testo integrale del bando con i relativi allegati.

17A05196

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-171) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.